

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI  
INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in  
Scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani



Tutela dei diritti degli anziani nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti  
dell'uomo

*Relatrice:* Prof.ssa Alessandra Pietrobon

*Laureanda:* Teresa Giacomini  
matricola N. 1230328

A.A 2022/2023

## INDICE

<b>1. La Corte europea dei diritti dell'uomo</b>	<b>9</b>
1.1 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo	9
1.1.1 Il Consiglio d'Europa	9
1.1.2 Tutele e garanzie della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	10
1.1.3 La struttura della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	11
1.1.4 Il recepimento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte dell'Unione europea: il Trattato di Lisbona	12
1.2 La Corte europea dei diritti dell'uomo	16
1.2.1 La composizione della Corte europea dei diritti dell'uomo	17
1.2.2 I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo	18
1.2.3 Le condizioni di ricevibilità del ricorso	19
1.2.4 La procedura di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo	20
<b>2. Il Diritto alla Vita</b>	<b>23</b>
2.1 Articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Il diritto alla vita	23
2.1.1 Obblighi ai sensi dell'articolo 2	24
2.1.2 Campo di applicazione del diritto alla vita: l'inizio e la fine della vita	25

2.2 Il caso Dodov c. Bulgaria	26
2.2.1 I fatti	26
2.2.2 Presunta violazione dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	29
2.2.3 Presunta violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	34
2.2.4 Applicazione dell'articolo 41 della CEDU e valutazione della Corte europea dei diritti dell'uomo	36
<b>3. Il Diritto alla Libertà e Sicurezza</b>	<b>38</b>
3.1 Articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Il diritto alla libertà e sicurezza	38
3.1.1 Campo di applicazione del diritto alla libertà e sicurezza	39
3.1.2 Legittimità della detenzione di cui all'articolo 5 § 1	39
3.1.3 Privazioni della libertà autorizzate dall'articolo 5	40
3.1.4 Garanzie a favore delle persone private della libertà	42
3.2 Il caso Vasileva c. Denmark	44
3.2.1 I fatti	45
3.2.2 Presunta violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	48
3.2.3 Applicazione dell'articolo 41 della CEDU e valutazione della Corte europea dei diritti dell'uomo	52

<b>4. Il Diritto al rispetto della vita privata e familiare</b>	<b>54</b>
4.1 Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Il Diritto al rispetto della vita privata e familiare	54
4.1.1 Sfera della vita privata	55
4.1.2 Sfera della vita familiare	56
4.1.3 Sfera del domicilio	56
4.1.4 Sfera della corrispondenza	58
4.2 Il caso Grant c. Regno Unito	59
4.2.1 I fatti	59
4.2.2 Presunta violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	60
4.2.3 Presunta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 combinato con ciò che è disposto dall'articolo 14 della Convenzione	61
4.2.4 Applicazione dell'articolo 41 della CEDU e valutazione della Corte europea dei diritti dell'uomo	63
Conclusioni	65
Bibliografia	67
Sitografia	68

## INTRODUZIONE

### *Dignità e autodeterminazione delle persone anziane*

La crescente longevità della popolazione comporta una relazione sempre più complicata tra la condizione di vulnerabilità delle persone anziane e la tutela dei loro diritti fondamentali.

È importante che le istituzioni e gli operatori sanitari si impegnino nel soddisfacimento delle specifiche esigenze degli anziani, sia per quanto riguarda la tutela dei loro diritti, che è importante garantire dal momento in cui le loro capacità di agire possono essere ostacolate dalla senilità e dalla malattia, sia per quanto riguarda le decisioni da assumere nell'ambito delle cure sanitarie.<sup>1</sup>

Nella società contemporanea l'attenzione nei confronti degli anziani rischia di concentrarsi meramente sugli aspetti medici ed economici, quando invece dovrebbe essere data maggiore importanza alla questione della tutela dei loro diritti umani fondamentali.

La Carta sociale europea<sup>2</sup>, carta fondamentale per i diritti sociali in Europa, è la prima convenzione internazionale nella quale viene presa in considerazione la cura delle persone anziane.

La tutela della dignità dell'anziano è uno degli elementi emblematici della carta, ogni Stato firmatario assume l'obbligo di garantire alle persone anziane la possibilità e il diritto di rimanere membri attivi della società in maniera indipendente fin quando essi lo vorranno e ne saranno in grado, fornendogli tutte le cure sanitarie e servizi necessari al mantenimento di una vita dignitosa.

Il tema dell'autodeterminazione è ampio e può richiamare ambiti estremamente differenti tra loro.

Si può parlare, per esempio, di diritto all'autodeterminazione dei popoli in riferimento al diritto di scegliere liberamente il proprio sistema di governo e al diritto di perseguire

---

<sup>1</sup> Fabio Botta, Paoloefisio Corrias, Elisabetta Piras, "I soggetti vulnerabili nell'economia, nel diritto e nelle istituzioni", Edizione scientifiche italiane, 2021

<sup>2</sup> La Carta sociale europea, entrata in vigore nel 1999, è un trattato del Consiglio d'Europa che stabilisce un sistema di controllo e protezione dei diritti e delle libertà dell'uomo da parte degli stati che l'hanno ratificata.

liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale; in questa tesi, invece, ci concentreremo sul principio di autodeterminazione delle persone e in particolare degli anziani.

Con autodeterminazione delle persone anziane si intende il diritto alla possibilità di poter decidere per sé stessi e per la propria esistenza, questo è un aspetto molto importante nella vita di un anziano, in quanto questa possibilità di scelta gli permette di sentirsi ancora autore della propria vita, parte importante e attiva della propria famiglia e della società; il diritto all'autodeterminazione è fondamentale cioè, affinché gli anziani possano vivere con dignità la propria vecchiaia.

Un documento fondamentale dell'ordinamento italiano che incide sulla tutela dei diritti fondamentali degli anziani e della loro dignità, e che allo stesso tempo offre indicazioni operative ed organizzative alle istituzioni ed operatori che sono chiamati a prendersi cura delle persone anziane, è la Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità.

Questa carta sancisce, come primo elemento, il rispetto della dignità della persona anche nella terza età, dichiarando che “la persona anziana ha il diritto di determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle scelte di vita e alle decisioni principali che lo riguardano”. Aggiunge inoltre che “è dovere dei familiari e di quanti interagiscono con la persona anziana fornirgli in ragione delle sue condizioni fisiche e cognitive tutte le informazioni e conoscenze necessarie per una autodeterminazione libera, piena e consapevole” e che il diritto di conservare la propria dignità deve essere conservata anche in casi di perdita parziale o totale della propria autonomia, il fatto quindi di perdere alcune capacità fisiche e strumentali per vivere la vita quotidiana non deve tramutarsi automaticamente in un giudizio di incapacità di decidere.<sup>3</sup>

Marco Trabucchi, presidente dell'associazione italiana di psicogeriatría, afferma che: “La dignità del singolo anziano deve essere collocata al primo posto, perché il rispetto della persona in tutte le sue dinamiche è premessa indiscutibile a qualsiasi progetto concreto.

---

<sup>3</sup> Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, “Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità”, 2000

Nessun motivo organizzativo, nessuna contingenza, per quanto temporanea, potrà permettere di avvicinare l'anziano come un insieme di bisogni, invece che come contenitore vivo di volontà, di speranze, di relazioni, talvolta anche di povertà e di disperazione. Il rispetto della complessità - caratteristica fondante dell'umano - non premette approcci segmentari; la dignità dell'anziano non dipende dalla volontà degli altri, ma è un valore indiscutibile, legato all'essenza di essere persona”.<sup>4</sup>

*Il concetto di vulnerabilità nella giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo*

Il concetto di vulnerabilità è un concetto molto ampio e per questo oggetto di diversi studi e riflessioni filosofiche, molte delle quali concordano sul fatto che la condizione di vulnerabilità sia un tratto costitutivo della natura umana.

Nel contesto giuridico la definizione di questo concetto comporta l'adozione di specifiche misure di protezione e la concessione di rivendicazioni di priorità alle cosiddette persone vulnerabili.

La categoria “persone vulnerabili” indica tutte quelle persone meritevoli di una particolare tutela in quanto prive della loro, parziale o totale, autonomia, come i bambini, gli anziani, i disabili, le donne, i migranti privi di una propria dimora, le vittime di tratta di esseri umani...

Ugualmente a qualsiasi altro individuo, anche le persone vulnerabili godono dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; lo stesso articolo 14 della Convenzione afferma che “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

La Corte europea dei diritti dell'uomo non definisce né la nozione di vulnerabilità, né quella di gruppi vulnerabili; ma individua piuttosto, caso per caso, se i ricorrenti

---

<sup>4</sup> Marco Trabucchi, “Anziani. Dignità, relazioni, cure” 3° Convegno Internazionale Erickson Trento, 2020

appartengono o meno a una parte di popolazione che si trova in condizione di vulnerabilità<sup>5</sup>.

In questo contesto è bene sottolineare un aspetto: non sono le persone ad essere vulnerabili in sé perché non riescono a adattarsi ad un particolare ambiente; bensì sono gli ambienti sociali nei quali siamo inseriti che non permettono a determinati individui di “trovare il loro posto” rendendoli in questo modo vulnerabili.

E' proprio per questo che è necessario evidenziare il ruolo attivo e protettivo che devono svolgere gli Stati in questo ambito, con l'obiettivo di produrre politiche di prevenzione, protezione ed empowerment volte ad ottenere una maggiore uguaglianza sostanziale, valore fondamentale sul quale si basa lo stato Costituzionale di diritto, e non solo formale; in “The Vulnerable Subject and the Responsive State” la scrittrice Fineman afferma fin dal principio che uno Stato “more responsive” corrisponde ad una società più eguale<sup>6</sup>.

La necessità di rispondere al problema della vulnerabilità deve divenire quindi la base delle politiche di uguaglianza e solidarietà.

La Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea che durante il processo di tutela della dignità delle persone vulnerabili, esse devono essere coinvolte pienamente nelle decisioni che le riguardano e devono poter godere di tutte le garanzie procedurali connesse.

La presa di coscienza dell'esistenza della condizione di vulnerabilità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha favorito il processo di universalizzazione dei diritti fondamentali.

### *Ageismo*

Il cambiamento demografico, dovuto all'aumento della speranza di vita e alla riduzione delle nascite, ha comportato un aumento progressivo della popolazione anziana nella maggior parte dei paesi occidentali.

---

<sup>5</sup>Ivona Truscan, “*Considerations of vulnerability: from principles to action in the case law of the European Court of Human Rights*”, 2013, Nordic Journal of Law and Justice

<sup>6</sup> Fineman, M.A. (2010), “The Vulnerable Subject and the Responsive State”, Emory Law Journal, 2, pp. 251-275; tr. it. “Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile”, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica, diritto, Roma: IF Press, 2018, pp. 141-178



Con l'aumento del numero di anziani, sono cresciuti anche i pregiudizi e gli stereotipi fondati sull'età; come conseguenza di ciò, nella società contemporanea, si è sviluppato un nuovo termine, l'"ageismo".

Il termine "ageismo" - *ageism* in inglese - viene accostato alle due più note forme di discriminazione "*racism*" e "*sexism*" con riferimento ai pregiudizi, stereotipi e discriminazioni nei confronti delle persone anziane.

La discriminazione verso gli anziani si differenzia da quella nei confronti di un'altra razza o genere, in primo luogo, perché la classificazione di una persona sulla base dell'età non è statica bensì cambia nel corso della vita, mentre quella che ha come oggetto la razza o il genere rimane costante; inoltre, tutti gli individui sono destinati a raggiungere la vecchiaia e quindi in qualche modo chiunque può essere oggetto di questo tipo di discriminazione.

L'OMS afferma che tra le varie categorie di discriminazione l'ageismo è la forma più frequente ma allo stesso tempo anche la più "normalizzata" e socialmente accettata, tanto che la discussione su questo tema nel dibattito pubblico e mediatico rimane marginale, emergendo per lo più come notizia in occasione di fatti specifici più che come questione in sé. Solamente durante il periodo della pandemia, uno studio italiano, condotto da Diversity Lab e dall'Università di Pavia, ha evidenziato che da gennaio ad aprile 2020 la copertura mediatica di quattro su cinque delle aree della diversity (Genere, Disabilità, Etnia e LGBT+) è calata drasticamente ad eccezione per l'area dedicata agli over 60.<sup>7</sup>

Come qualsiasi tipo di discriminazione anche l'ageismo incide negativamente dal punto di vista psicologico e fisiologico.

Definire come fragile e vulnerabile una persona che non si sente tale può comportare lo sviluppo di questa stessa fragilità e vulnerabilità provocando l'insorgere nell'anziano di sentimenti di inutilità e frustrazione nocivi per la persona stessa.

---

<sup>7</sup>"Come le diversità sono state raccontate nei media nel 2021", Diversity Media Report, 2022.

## CAPITOLO 1: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### 1.1 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così modificata dai Protocolli nn. 11 e 14, è stata redatta dal Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953.

La Convenzione europea costituisce il primo dei trattati regionali a tutela dei diritti umani e quello più sviluppato per quanto concerne i meccanismi di controllo di carattere giurisdizionale.

Fanno parte della Convenzione i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa.

#### 1.1.1 Consiglio d'Europa

Nel secondo dopoguerra il tema della tutela dei diritti inizia ad assumere un ruolo centrale nel dibattito pubblico internazionale; è per questa ragione che, oltre alla nascita delle prime organizzazioni internazionali, prima tra queste l'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945, e degli accordi di carattere universale come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 1948, nell'ambito europeo inizia a svilupparsi l'idea della creazione di un sistema di tutela efficace dei diritti umani.

Nasce così il Consiglio d'Europa (CoE), istituito con il Trattato di Londra, firmato il 5 maggio 1949 da 10 paesi fondatori (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia).

Il Consiglio d'Europa è la prima organizzazione regionale, distinta e non facente parte dell'Unione Europea, che ha lo scopo di garantire uno spazio giuridico di libertà e democrazia ed una reale tutela degli individui sottoposti alla giurisdizione dei suoi Stati membri.

L'articolo 1 del Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa definisce che: "Scopo del Consiglio d'Europa è di conseguire una più stretta unione tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale".

Oggi il Consiglio d'Europa comprende quasi la totalità degli Stati europei con un totale di 47 Stati firmatari, includendo anche i paesi dell'Europa centro-orientale e dell'ex

Unione Sovietica, ed ha inoltre accordato lo status di osservatore ad altri sei paesi quali la Santa Sede, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, il Messico ed Israele.

Tra gli obiettivi primari del Consiglio d'Europa troviamo la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, con il fine di rafforzare la stabilità democratica in Europa, la promozione dei diritti sociali e dei diritti delle minoranze, favorendo lo sviluppo dell'identità culturale europea, del dialogo interculturale e interreligioso ed il progresso economico e sociale, sostenendo la lotta contro ogni forma di discriminazione ed intolleranza.

Il principale strumento giuridico del Consiglio d'Europa, che opera organicamente nel contesto istituzionale del Consiglio<sup>8</sup>, è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, dotata nel corso degli anni da 14 Protocolli addizionali istituiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

#### 1.1.2 Tutele e garanzie della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Ispirata direttamente dalla Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è un trattato internazionale, ovvero un accordo concluso tra stati destinato a produrre effetti sui rapporti giuridici intercorrenti tra loro, adottato dai 13 paesi membri, al tempo, del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Turchia) il 4 novembre 1950 ed entrato in vigore nel 1953.

Ad oggi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è firmata e ratificata dai 47 stati membri del Consiglio d'Europa.

Questa Convenzione sancisce i diritti umani fondamentali e le libertà fondamentali di tutti coloro che rientrano nella giurisdizione di qualunque Stato membro; tra questi diritti e libertà rientrano: il diritto alla vita, la proibizione della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla

---

<sup>8</sup> Pietro de Perini, "Origini, mandato, obiettivi e struttura del Consiglio d'Europa, istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace", Università di Padova, 2009

sicurezza, il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione, la libertà di riunione e di associazione, il diritto al matrimonio, il divieto di discriminazione nel godimento di questi diritti con riferimento alla discriminazione fondata sul genere, razza, lingua religione e opinioni politiche.

Firmando il testo della Convenzione gli Stati accettano la giurisdizione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, alla quale possono fare ricorso anche i singoli individui, nel momento in cui ritengono lesi i diritti loro riconosciuti dalla CEDU. In questo ambito, gli individui acquistano una soggettività internazionale.

Aderendo alla CEDU gli Stati hanno accettato il fatto che una Corte, chiamata anche solo da una singola persona, interferisca nei loro affari interni e giudichi il grado di rispetto che nei loro ordinamenti è assicurato alla Convenzione.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo si è evoluta con il trascorrere del tempo, adattandosi allo sviluppo sociale, culturale ed economico attraverso l'adozione di 14 protocolli addizionali.

### 1.1.3 La struttura della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo si compone di due parti: la prima, di carattere sostanziale, elenca tutti i diritti garantiti, la seconda, di carattere procedurale, stabilisce invece gli organi ed i meccanismi di garanzia di tali diritti.

È importante evidenziare che, nel corso del tempo, la Convenzione è stata integrata e modificata da 14 protocolli addizionali che hanno aumentato i diritti garantiti (i c.d. Protocolli aggiuntivi) e modificato i meccanismi di garanzia (i c.d. Protocolli emendativi). Le modifiche più importanti, apportate dai protocolli alla Convenzione, sono quelle che hanno trasformato i meccanismi di garanzia. In particolare, il Protocollo n. 11, entrato in vigore nel 1998, ha riformato radicalmente questo sistema, istituendo una Corte unica e permanente che ha assunto le funzioni prima svolte dalla Commissione e dalla precedente Corte.

Il Protocollo n. 11 sancisce che ogni persona, fisica o giuridica, può presentare direttamente ricorso alla Corte; la possibilità dei ricorsi individuali dinanzi ad un organo

giurisdizionale costituisce il centro su cui si fonda il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconoscendo all'individuo il diritto di azione a livello internazionale.

Da notare che il diritto al ricorso individuale, che prima era previsto da una clausola opzionale, è diventato ora obbligatorio per tutti gli Stati membri.<sup>9</sup>

Un altro protocollo che apporta modifiche importanti alla Convenzione è il Protocollo n. 14 che ha snellito la procedura di ricorso dinanzi alla Corte.

Per quanto riguarda invece la parte sostanziale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'art. 1 definisce l'obbligo degli Stati contraenti di riconoscere i diritti garantiti "ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione".

I diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo appartengono per la maggior parte alla c.d. "prima generazione" dei diritti umani, la quale comprende i diritti fondamentali, i diritti civili e i diritti politici. Questo dipende principalmente dal fatto che la Convenzione si ispira, per l'epoca in cui è stata redatta, alla Dichiarazione Universale. Tra i diritti tutelati e garantiti dalla Convenzione ricordiamo il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura (art. 3), il divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4), il diritto alla libertà e sicurezza (art. 5), il diritto ad equo processo (art. 6), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), il divieto di discriminazione (art. 14).

Molti di questi diritti non sono assoluti, bensì possono subire limitazioni ed essere derogati in situazioni di guerra o di emergenza nazionale (art. 15).

#### 1.1.4 Il recepimento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte dell'Unione europea: Il Trattato di Lisbona

Allo stato attuale del diritto dell'UE, l'Unione e le sue istituzioni non sono direttamente vincolate alla CEDU e neanche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, questo vuol dire che i diritti sanciti dalla CEDU non sono giuridicamente vincolanti per l'UE e le sue istituzioni (Commissione, Consiglio europeo, Parlamento europeo, Corte di giustizia...); tuttavia l'articolo 6 del trattato sull'Unione Europea fa

---

<sup>9</sup>Riccardo Pisillo Mazzeschi "Diritto internazionale dei diritti umani, teoria e prassi", G. Giappichelli Editore, 2020 p. 161

riferimento alla CEDU come parte dei principi generali del diritto comunitario e tutti i diritti sanciti dalla CEDU sono comunque applicati agli stati membri dell'UE.

Questa situazione è cambiata con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009 che prevede l'impegno giuridico dell'UE di aderire alla CEDU.

Prima del Trattato di Lisbona, a differenza di tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa compresi i 27 paesi dell'UE che erano già parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Unione europea non era parte della CEDU; comportando così che le azioni delle istituzioni e degli organismi dell'UE non potevano essere contrastate di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.

Perché l'adesione dell'UE alla CEDU è così importante?

Di fatto, da molti anni la Corte di giustizia dell'Unione europea garantisce che il diritto dell'Unione rispetti e si conformi ai diritti fondamentali, come garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e della Convenzione europea. Ma l'Unione non è ancora parte di questa convenzione. L'adesione porterebbe ad un ulteriore rafforzamento di un sistema coerente di protezione dei diritti umani, perché anche l'Unione potrebbe essere sottoposta alla giurisdizione della Corte europea per i diritti dell'uomo.

L'adesione dell'UE alla CEDU implica che l'UE sarà obbligata a rispondere di qualsiasi violazione dei diritti umani individuata dalla Corte, essendo di fatto, sottoposta alle medesime regole e sistema di controllo internazionale in materia di diritti umani dei suoi 27 Stati membri e degli altri 20 membri del Consiglio d'Europa, dando inoltre la possibilità ai singoli cittadini di presentare reclami contro l'UE di fronte alla Corte di Strasburgo.

L'adesione dell'UE contribuirà ad assicurare una maggiore coerenza nell'azione e nelle prese di decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo in materia di diritti umani.

Dal momento della ratifica del Trattato di Lisbona si sono sviluppati diversi negoziati tra i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa e la Commissione europea, intervenuta per conto dell'UE, tra il 2010 e il 2013; nonostante questo a dicembre del 2014 la Corte di giustizia

dell'Unione Europea, sotto richiesta della Commissione europea, ha dichiarato che: "l'approccio adottato nel progetto di accordo, consistente nell'equiparare l'Unione ad uno Stato e nel riservare ad essa un ruolo del tutto identico a quello di qualsiasi altra Parte contraente, contravviene proprio alla natura intrinseca dell'Unione".

In sintesi, la Corte afferma l'incompatibilità del progetto d'accordo con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE)<sup>10</sup>.

Il parere della Corte di giustizia pone fine al procedimento di adesione dell'UE alla CEDU sia da un punto di vista politico-giuridico sia da un punto di vista procedurale. Infatti, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a seguito di un "parere negativo della Corte", "l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati".

Il procedimento di adesione pertanto è tornato alla fase della negoziazione e, ad ottobre 2019 la Commissione europea ha informato la Segreteria generale del Consiglio d'Europa che l'UE era pronta a riprendere i negoziati formali per la sua adesione alla CEDU.

Il Trattato di Lisbona include, come allegato, la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", conosciuta anche come Carta di Nizza proclamata il 12 dicembre 2000; includendo questa Carta nel Trattato le si conferisce il carattere giuridicamente vincolante all'interno dell'ordinamento dell'Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), che definisce il ruolo centrale dei diritti umani nell'Unione e che sancisce il fatto che tutte le istituzioni dell'Unione devono ora agire in virtù del rispetto dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei.

---

<sup>10</sup> Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE): "1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.  
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.  
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali"

La Carta dei diritti fondamentali è suddivisa in sei parti a seconda delle categorie dei diritti fondamentali: dignità (artt. 1-5), libertà (artt. 6-19), uguaglianza (artt. 20-26), solidarietà (artt. 27-38), cittadinanza (artt. 39-46), giustizia (artt. 47-50).

Questa carta elimina per la prima volta la distinzione, posta nei testi europei ed internazionali, tra i diritti civili e politici da un lato e quelli sociali ed economici dall'altro, raggruppando tutti i diritti della persona umana in un testo unico secondo il principio di indivisibilità dei diritti fondamentali.

- i diritti alla dignità: tra questi diritti troviamo il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato;
- i diritti di libertà: diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione;
- i diritti di uguaglianza: uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiosa e linguistica, parità tra donne e uomini, diritti del minore, diritti degli anziani, tutela delle persone con disabilità;
- i diritti di solidarietà: diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori;
- i diritti di cittadinanza: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare;



- i diritti alla giustizia: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea è competente nel giudicare sul rispetto dei principi della Carta di Nizza da parte degli Stati membri.

## 1.2 La Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell'uomo, istituita nel 1959 con sede a Strasburgo, è il principale organo giurisdizionale volto a garantire ed assicurare il rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nella CEDU, avendo la capacità di giudicare “tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli”<sup>11</sup>; da ciò si può dedurre l'esclusione della competenza della Corte europea in materia di violazione dei diritti sanciti in testi normativi diversi dalla CEDU.

Aderiscono alla Corte quindi i 47 membri del Consiglio d'Europa.

Nonostante abbia sede a Strasburgo, la Corte europea dei diritti dell'uomo non fa parte dell'Unione Europea e per questo non deve essere confusa con la Corte di giustizia dell'UE, istituzione dell'Unione Europea con sede a Lussemburgo, il cui compito è l'applicazione del diritto comunitario e l'applicazione e interpretazione dei trattati fondativi dell'Unione.

Le lingue ufficiali della Corte europea sono il francese e l'inglese.

La Corte europea dei diritti dell'uomo esercita due tipi di funzioni: la prima è di carattere contenziosa e la seconda di natura consultiva limitata però ad una richiesta del Comitato dei Ministri riguardante questioni giuridiche connesse con l'interpretazione della CEDU e dei suoi protocolli. Fino ad ora il Comitato dei Ministri non ha mai richiesto alla Corte alcun parere consultivo<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Articolo 32 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali

<sup>12</sup> Un'unica richiesta di parere consultivo risale al 2002 ma la Corte dichiarò la sua incompetenza riguardo la questione.

In base alla funzione contenziosa, la Corte ha la competenza di constatare l'inosservanza delle disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli da parte di uno stato contraente, in caso di ricorso interstatale (art. 33 della CEDU) e la sussistenza di una violazione, sempre da parte di uno stato contraente, dei diritti riconosciuti dalla CEDU e dai suoi protocolli in caso di ricorso individuale (art. 34 della CEDU).

La legittimazione attiva in quest'ultimo caso è attribuita a tutti gli individui sottoposti alla giurisdizione di uno degli stati che hanno ratificato la CEDU, indipendentemente dalla loro nazionalità.

### 1.2.1 La composizione della Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell'uomo è composta da 47 giudici, uno per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa.

I giudici sono eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla base delle liste di tre candidati proposte da ciascuno Stato per un mandato di nove anni non rinnovabile. I giudici siedono nella Corte a titolo individuale, sono indipendenti rispetto agli Stati parte ed eleggono poi tra loro un presidente e due vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili.

La Corte si articola in quattro formazioni di giudizio: Giudice unico<sup>13</sup>, Comitati di tre giudici, Camere di sette giudici, Grande Camera di 17 giudici (art. 26 cedu).

Nella fase di esame dei ricorsi la Corte è affiancata da una Cancelleria formata da giuristi provenienti da tutti i paesi membri; questi giuristi sono del tutto indipendenti rispetto al loro paese di provenienza e non rappresentano né i ricorrenti né gli stati.

Le camere composte da sette giudici risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte, mentre i casi più complessi, quelli che sollevano problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli o la cui soluzione rischia di dare luogo ad un contrasto, sono esaminati dalla Grande Camera formata dal presidente della Corte, dai vicepresidenti e da altri quattordici giudici.

---

<sup>13</sup> Con il Protocollo n. 14 è stata introdotta la figura del "giudice unico", il quale può dichiarare irricevibile e cancellare un ricorso in base all'art. 34 della CEDU quando la decisione può essere adottata senza un ulteriore esame. La decisione del giudice unico è definitiva.

### 1.2.2 I Ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Secondo gli articoli 33 e 34 della CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo è competente nell'esaminare i ricorsi presentati da persone fisiche, da organizzazioni o da società che ritengono di aver subito la violazione di uno o più diritti riconosciuti dalla CEDU da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione stessa.

Nella CEDU sono indicati due tipi di ricorsi alla Corte possibili:

- l'articolo 33 della CEDU fa riferimento al ricorso interstatale affermando che: "ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Parte contraente". Questo ricorso è finalizzato a realizzare un sistema internazionale di controllo. Ogni Stato può adire unilateralmente alla Corte europea al fine di accertare l'inosservanza della CEDU e dei suoi Protocolli commessa da un altro Stato membro. La ratio di questa disposizione è quella di rendere responsabile ogni Stato contraente verso la comunità degli Stati vincolati alla Convenzione e verso la Convenzione stessa.
- l'articolo 34 fa riferimento invece al ricorso individuale, affermando che: "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto". Questo tipo di ricorso può essere presentato da una persona fisica o giuridica (anche apolide e organizzazioni non governative), che sia stata parte in una controversia davanti ai giudici nazionali, quando ritiene di essere stata vittima della violazione di uno dei diritti o delle libertà fondamentali tutelati dalla CEDU da parte di uno degli Stati membri della Convenzione; conferisce quindi, alle persone un autentico diritto di agire in giudizio a livello internazionale.

Il ricorso individuale deve essere presentato entro sei mesi dalla decisione interna definitiva e può essere inviato per posta, indicando l'oggetto delle doglianze, i diritti garantiti dalla Convenzione violati dallo Stato e le decisioni adottate a suo danno dalle pubbliche autorità. La Corte nel rispondere al cittadino trasmette un

formulario del ricorso da redigere e spedire entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione.

È importante ricordare che possono essere presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo solo ricorsi diretti contro gli Stati firmatari della CEDU e che riguardano avvenimenti posteriori alla data in cui lo Stato ha sottoscritto la Convenzione.

Con l'entrata in vigore del Protocollo n. 11, il ricorrente "vittima" può chiedere non solo la dichiarazione di colpevolezza dello Stato, ma anche una riparazione, dimostrando di aver subito un danno importante al quale consegue il diritto all'equa soddisfazione, definito dall'articolo 41 della CEDU<sup>14</sup>.

### 1.2.3 Le condizioni di ricevibilità del ricorso

Tutti i ricorsi presentati alla Corte devono soddisfare determinati requisiti.

Le condizioni che riguardano sia il ricorso individuale sia il ricorso interstatale sono elencate nell'articolo 35 della CEDU:

1. Esaurimento dei ricorsi interni e termine di sei mesi: è necessario inviare il formulario completo prima dello scadere del termine di sei mesi, questa scadenza inizia a decorrere dalla data della decisione interna definitiva<sup>15</sup>, dimostrando quindi di aver esaurito tutte le vie di ricorso interne.
2. Prima di presentare ricorso alla Corte vanno esaurite le vie di ricorso interne a livello nazionale, va dimostrato quindi di aver utilizzato tutte le vie di ricorso che avrebbero potuto risolvere la situazione all'origine delle doglianze. L'esaurimento

---

<sup>14</sup> Articolo 41 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo: "1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua."

<sup>15</sup> Articolo 35 della CEDU

dei ricorsi interni afferma che la funzione di garantire i diritti sanciti dalla CEDU e dai protocolli è attribuita prima di tutto agli Stati contraenti;

3. Incompatibilità *ratione personae*: il ricorso, per la violazione della Convenzione, deve essere presentato contro uno Stato che ha ratificato la Convenzione stessa;
4. incompatibilità *ratione temporis*: la violazione dei diritti della Convenzione devono aver avuto luogo successivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato convenuto in questione.

Ci sono inoltre altre ragioni di irricevibilità riconducibili specificatamente ai ricorsi individuali:

- il carattere anonimo del ricorso: un ricorso alla Corte è considerato anonimo se il fascicolo della causa non contiene elementi che permettano alla Corte di identificare il ricorrente;
- l'incompatibilità *ratione materiae*: il motivo del ricorso deve vertere su una materia rientrante nel campo di applicazione della CEDU. Il diritto di cui si lamenta la violazione deve pertanto rientrare tra quelli garantiti dalla CEDU e dai suoi protocolli;
- manifestata infondatezza: il ricorso verrà dichiarato "manifestamente infondato" quando lo stesso non presenta alcuna apparenza di violazione o se esiste giurisprudenza consolidata in casi identici o simili in cui la Corte ha concluso che non sussiste alcuna violazione della Convenzione;
- carattere abusivo: il ricorso non può essere strumentale al conseguimento di finalità diverse dalla tutela dei diritti. La Corte ha utilizzato tale motivazione per respingere i ricorsi inquadrabili nelle nozioni di abuso di diritto, di equità e di corretta amministrazione della giustizia.

#### 1.2.4 La procedura di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo

La procedura contenziosa della Corte europea può essere distinta in tre fasi principali:

1. la fase di ricevibilità (o ammissibilità) del ricorso;
2. la fase di esame, indagine sui fatti e tentativo di soluzione amichevole della controversia;
3. la fase della decisione con sentenza.

Nel corso della prima fase la Corte decide sulla ricevibilità dei ricorsi<sup>16</sup>.

Se il ricorso è ammissibile, si passa alla seconda fase della procedura, nella quale la Corte esamina il caso con i rappresentanti delle parti e può condurre indagini, nelle quali gli stati contraenti si impegnano a prestare collaborazione.

Se la conciliazione tra le parti giunge a buon fine il ricorso è stralciato dal ruolo e la soluzione raggiunta viene riportata in una decisione, che viene trasmessa al Comitato dei Ministri.

Nel momento in cui la soluzione amichevole non viene raggiunta si apre la terza fase della procedura nella quale la Corte giunge ad una conclusione con una sentenza, che ha la funzione di accertare se vi sia stata o meno una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli. Se la Corte stabilisce che vi è stata una violazione può, allora, accordare alla parte lesa un'equa soddisfazione<sup>17</sup> che può consistere in un risarcimento monetario del danno morale e materiale.

L'articolo 44 della CEDU disciplina i casi di sentenze definitive cioè, le sentenze rese dalla Grande Camera, le sentenze rese da una Camera dopo che siano trascorsi tre mesi dalla pronuncia senza che le parti abbiano chiesto il rinvio alla Grande Camera, o quando le parti non chiederanno il rinvio del caso alla Grande Camera e sentenze rese da una Camera qualora il Collegio della Grande Camera abbia respinto la richiesta di rinvio.

Le sentenze della Corte europea dei diritti umani sono obbligatorie per gli Stati membri (art. 46), ma non sono direttamente esecutive negli ordinamenti interni e per questo lasciano un margine di discrezionalità allo Stato condannato nel decidere le misure interne di esecuzione.

Per questo motivo, la prassi giurisprudenziale distingue diversi tipi di sentenze.

In primo luogo, troviamo le "sentenze pilota" della Corte e le "misure generali", con questo tipo di sentenze la Corte non si limita a stabilire se lo stato abbia o meno violato la Convenzione, ma indica anche allo Stato le misure che dovrebbero essere adottate per evitare ripetute violazioni dei diritti.

---

<sup>16</sup> articolo 35 della CEDU, condizioni di ricevibilità

<sup>17</sup> articolo 41 della CEDU, equa soddisfazione

Successivamente la Corte ha emesso sentenze che stabiliscono “misure individuali”, cioè che non lasciano margine di apprezzamento agli Stati sulla loro attuazione ed anche “sentenze monito”, nelle quali la Corte seppur non accertando una violazione, avverte lo Stato che in futuro potrebbe cambiare la sua posizione riguardo al giudizio del caso.

Le “sentenze di condanna”, poi, sono quelle che confermano una violazione della CEDU e sono vincolanti per lo Stato, che ha l’obbligo di darvi esecuzione.

Il controllo dell’esecuzione delle sentenze della Corte spetta al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Il Protocollo n. 14 ha rafforzato questo ruolo del Comitato creando quello che viene chiamato “giudizio per inadempimento” delle sentenze; se lo Stato colpevole di aver commesso una violazione della Convenzione non adempie alle misure sancite dalla Corte in risposta a tale violazione, il Comitato dei ministri può rivolgersi alla Corte per far dichiarare tale inadempienza; in caso la Corte confermi l’inadempienza essa rinvia la questione al Comitato dei ministri perché “consideri le misure da adottare” (art. 46 paragrafo 5 della CEDU).

## CAPITOLO 2: Il diritto alla vita

### 2.1 Articolo 2 della Convenzione europea diritti dell'uomo: il Diritto alla Vita.

L'articolo 2 prevede:

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.”

Analizzando questo articolo notiamo che il primo paragrafo enuncia il diritto alla vita e regola i casi in cui si può privare una persona della vita in esecuzione di una pena di morte; mentre il paragrafo 2 stabilisce che la privazione della vita è legittima quando la morte diventa una conseguenza del ricorso alla forza reso necessario in alcune specifiche circostanze.

Il diritto alla vita è previsto anche dall'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 4 della Convenzione americana, dall'articolo 4 della Carta africana, dagli artt. 5-7 della Carta araba e dall'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

È evidente come tutte queste norme stabiliscono il concetto base per cui nessuno può essere privato della propria vita arbitrariamente.

L'art. 2 della Convenzione europea, secondo l'articolo 15<sup>18</sup> della stessa, in tempo di pace, non ammette alcuna deroga.

---

<sup>18</sup> 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da



### 2.1.1 Obblighi ai sensi dell'articolo 2

Il diritto alla vita impone, prima di tutto, allo Stato degli obblighi negativi.

Il primo obbligo è quello di astenersi dal compiere un'uccisione arbitraria per mezzo degli organi/individui dello Stato.

L'uso della forza letale dello Stato è giustificato in certe circostanze, come quelle definite dall'art. 2 della Convenzione europea ma tale uso, per non essere arbitrario o eccessivo, deve rispettare i criteri di proporzionalità e di necessità.

Un altro obbligo negativo dello Stato, relativo al diritto alla vita, consiste nel fatto che lo Stato non può respingere, espellere o estradare una persona verso un Paese nel quale essa rischia di essere privata della vita<sup>19</sup>.

Interpretando in questo senso quest'obbligo negativo dello Stato è possibile affermare che questo obbligo derivi, e si sia integrato, con il c.d. principio di non-refoulement; il diritto alla vita, infatti, è stato con il tempo interpretato nel senso che uno Stato ha l'obbligo negativo di non respingere una persona verso un Paese nel quale essa rischi, per qualsiasi motivo, la perdita arbitraria della propria vita. Gli Stati parte della Convenzione europea, che hanno abolito la pena di morte, hanno in particolare l'obbligo di non respingere uno straniero verso un Paese nel quale questa pena è ancora esistente.

L'articolo 2 della Convenzione europea impone allo Stato non soltanto di astenersi dal privare della vita, bensì di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione.

Il rispetto del diritto alla vita impone quindi anche una serie di obblighi positivi per lo Stato.

Tra questi obblighi positivi rientrano l'obbligo di adottare misure concrete di prevenzione, gli obblighi positivi di repressione delle violazioni, investigando in un primo momento circa le presunte violazioni del diritto alla vita e successivamente processando

---

legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

<sup>19</sup> Questo principio trova origine nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, che vieta agli Stati parte di respingere un rifugiato verso le frontiere di un paese dove la loro vita o libertà sarebbero minacciate.

e punendo i responsabili di tali violazioni, infine gli obblighi positivi di riparazione secondo i quali lo Stato ha l'obbligo di riparare le vittime delle violazioni del diritto alla vita.

#### 2.1.2 Campo di applicazione del diritto alla vita: l'inizio e la fine della vita

Dopo aver definito gli obblighi, positivi e negativi, correlati al diritto alla vita, è necessario definire anche il suo ambito d'applicazione.

L'articolo 2 della Convenzione europea sul diritto alla vita non si pronuncia in merito ai limiti temporali di tale diritto, a differenza dell'articolo 4 della Convenzione americana dei diritti dell'uomo che contiene una disposizione secondo cui il diritto alla vita deve essere protetto "*from the moment of conception*".

In relazione all'inizio della vita, una questione molto importante da analizzare è quella della posizione del nascituro rispetto al diritto alla vita e la legittimità o meno dell'aborto. La questione dell'aborto viene posta in rilievo sia dal punto di vista del possibile diritto alla vita del feto, sia da quello della tutela del diritto alla vita della madre, che potrebbe essere messo a rischio se fosse costretta a partorire.

La commissione e la Corte europea si sono dovute pronunciare più volte su ricorsi riguardanti il tema dell'aborto; in alcuni di questi casi si è escluso che il feto avesse diritto assoluto alla vita tale da comportare un divieto all'aborto perfino in caso di pericolo di vita della futura madre.

Per quanto riguarda, invece, la fine della vita, entrano in gioco elementi come l'eutanasia e il c.d. "suicidio assistito".

Nella realtà dei fatti queste questioni non sono regolate espressamente dai trattati sui diritti umani, il problema risiede nel capire se il diritto alla vita includa anche il diritto della persona a decidere di porre fine alla propria vita.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha risposto in senso negativo a questa domanda, affermando che dal diritto alla vita non si può dedurre il diritto a morire<sup>20</sup>, né per mano di un terzo, né attraverso l'assistenza di un'autorità pubblica.

---

<sup>20</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, Caso Pretty c. Regno Unito, 29 luglio 2002

## 2.2 Il caso Dodov contro Bulgaria

Il caso preso in esame ha avuto origine da un ricorso n. 59548/00 contro la Bulgaria presentato, di fronte alla Corte europea ai sensi dell'articolo 34 della CEDU, da un cittadino bulgaro, il signor Nikolai Ivanov Dodov il 9 dicembre 1998.

Il signor Dodov nel corso del processo ha affermato che la vita della madre era stata messa a rischio per negligenza da parte del personale della casa di cura statale nella quale la signora era ricoverata, che la polizia non aveva intrapreso tutte le misure necessarie per trovare la madre immediatamente dopo la sua scomparsa e che l'indagine successiva alla scomparsa non aveva portato ad alcune sanzioni penali o disciplinari.

Il 7 giugno 2005 la Corte decide di notificare il ricorso al governo bulgaro da parte del signor Dodov, esaminando l'ammissibilità del ricorso.

### 2.2.1 I fatti

Nel maggio del 1994 la madre del ricorrente, la signora Stoyanova, di 63 anni affetta da Alzheimer, è stata ricoverata nella casa di cura per anziani di Sofia. Secondo l'opinione del medico curante della signora Stoyanova, la sua memoria e le altre capacità mentali all'epoca, si stavano progressivamente deteriorando. Per questa ragione la signora necessitava di una supervisione costante e il personale della casa di cura aveva il compito di non lasciarla mai incustodita.

Nei mesi successivi al ricovero, il richiedente, figlio della signora, aveva visitato regolarmente la madre, accompagnandola talvolta al di fuori della struttura per delle visite mediche.

Il signor Dodov il 4 dicembre 1995 si era recato presso la casa di cura per una visita alla madre intorno alle 18:30 circa, ma venne informato della scomparsa della signora.

Nella mattinata di quel giorno la madre era stata mandata a consultare un dermatologo, fuori dalla casa di cura ed era stata accompagnata da un inserviente della casa di cura.

Secondo la spiegazione data al richiedente, al ritorno dal dermatologo, verso le 11:30, l'inserviente aveva lasciato la signora Stoyanova da sola nel cortile e diversi minuti dopo non l'avrebbe più ritrovata; il personale della zona si sarebbe messo subito alle ricerche della signora ma invano.

Circa due ore dopo l'incidente il personale della casa di cura ha allertato la polizia della scomparsa.

L'8 dicembre 1995 la signora Stoyanova è stata registrata come persona ricercata nella regione di Sofia, inserendo poi il 22 dicembre i suoi dati nell'elenco nazionale delle persone scomparse.

L'11 dicembre la polizia di Sofia ha emesso un comunicato stampa contenente informazioni sull'aspetto fisico della signora Stoyanova e solo in seguito si era notato che la descrizione dell'aspetto della signora contenesse degli errori.

Oltre alla perquisizione, senza successo, dell'area limitrofa alla casa di cura, la polizia ha anche controllato l'identità dei pazienti ricoverati nella clinica psichiatrica.

Nel febbraio del 1996 è stato trasmesso un annuncio sulla televisione nazionale.

La madre del richiedente non è ancora stata trovata, nel 1998 un tribunale distrettuale ha emesso la decisione secondo la quale la signora Stoyanova è stata dichiarata scomparsa e ha dichiarato il ricorrente come suo rappresentante.

Le denunce penali del richiedente contro il personale della casa di cura.

Il 5 luglio 1996 il signor Dodov ha presentato una denuncia all'ufficio del procuratore distrettuale di Sofia sostenendo che il personale amministrativo e medico della casa di cura era stato responsabile della scomparsa della madre. Nulla sulla questione è stato fatto fino a dicembre del 1997 quando l'ufficio del procuratore distrettuale ha aperto un'indagine preliminare sulla questione.

Il ricorrente ha partecipato attivamente al procedimento, presentando richieste specifiche per la raccolta di prove in relazione agli eventi del 4 dicembre 1995 e alla presunta negligenza da parte del personale della casa di cura.

Il 19 marzo 1998, dopo aver ascoltato il capo del personale medico della casa di cura, l'investigatore ha raccomandato di interrompere l'indagine.

Il 10 aprile 1998 il procuratore ha seguito questa raccomandazione, notando che non era un fatto raro nella pratica nella casa di cura che i residenti affetti da Alzheimer fossero inviati per esami esterni accompagnati da un inserviente. Inoltre, era pratica normale lasciare i residenti nel cortile per un breve periodo di tempo e poi accompagnarli nelle

loro stanze, il cortile era inoltre circondato da una recinzione e il personale era solitamente presente nell'area.

Dopo aver appreso questi fatti l'investigatore e il pubblico ministero hanno dichiarato che non era stato commesso alcun reato.

Il richiedente non è stato però informato di questa decisione; ne è venuto a conoscenza il 14 dicembre 1998 quando ha visitato l'ufficio del procuratore distrettuale per informarsi sull'esame della sua denuncia.

L'8 gennaio 1999 il richiedente ha fatto appello, insistendo sul fatto che venissero esaminati altri testimoni, come l'inservente che aveva accompagnato la madre, il medico che aveva mandato la madre alla visita e il guardiano del giardino della casa di riposo.

Il 22 gennaio 1999 l'ufficio del procuratore di Sofia ha annullato la decisione del procuratore inferiore e ha riaperto il caso per una nuova indagine.

Il nuovo investigatore ha raccolto le testimonianze del guardiano e dell'inservente e il 12 aprile 2000 il pubblico ministero ha chiuso il procedimento.

Dalle nuove testimonianze il pubblico ministero ha infatti notato che l'inservente aveva lasciato la signora Stoyanova nel giardino per due o tre minuti poiché le era stato chiesto di controllare un membro senior del personale medico e in quel momento la signora se ne era andata. Il guardiano aveva dichiarato di non aver visto la madre del richiedente.

Il procuratore ha osservato inoltre che era dovere degli inserventi accompagnare i residenti e che i doveri del guardiano non includono la responsabilità per la sicurezza degli ospiti.

Su questa base il procuratore ha concluso che "non c'era alcuna indicazione che un membro del personale avesse esposto la signora Stoyanova a un pericolo".

Il richiedente presenta ancora ricorso.

Nell'investigazione successiva è stato stabilito che il guardiano non si trovava al cancello quando la madre del richiedente era stata lasciata sola il 4 dicembre 1995.

Il 18 giugno 2001 l'ufficio del procuratore distrettuale ha chiuso il procedimento affermando che né l'inservente né il guardiano del giardino avevano commesso dei reati relativi alla scomparsa della signora Stoyanova.

Il signor Dodov non venne informato della decisione del procuratore e ne venne a conoscenza solo il 27 settembre 2001, quando fece nuovamente appello al tribunale distrettuale di Sofia.

Il 21 novembre 2001 il tribunale distrettuale ha annullato la decisione del pubblico ministero e ha rinviato il caso per una nuova indagine.

Dopo aver ascoltato altri testimoni, il 15 agosto 2003 l'ufficio del procuratore distrettuale di Sofia ha terminato l'indagine dopo esser giunto a conoscenza di nuovi fatti quali, il fatto che non era stato raro per i residenti della casa di cura scalare la recinzione del cortile e il fatto che c'era un secondo ingresso al cortile utilizzato per le auto di servizio.

Il pubblico ministero ha quindi dichiarato che, in considerazione dell'assenza di norme chiare sui doveri del personale della casa di cura, non era possibile trarre conclusioni sulla responsabilità penale dei membri del personale; inoltre, i fatti non hanno rilevato un reato ai sensi dell'articolo 137 del Codice penale<sup>21</sup>.

In un appello del richiedente, il 20 gennaio 2004 il tribunale distrettuale di Sofia ha confermato la decisione del pubblico ministero del 15 agosto 2003, poiché il termine di prescrizione legale pertinente per il perseguimento dei presunti autori era scaduto il 4 giugno 2003.

Le denunce penali del richiedente contro la polizia

Nel luglio 1996, il richiedente si è lamentato con le autorità dell'accusa sostenendo che la polizia non aveva preso le misure necessarie per cercare sua madre in seguito alla sua scomparsa. Le autorità giudiziarie hanno esaminato la questione e, con decisione del 1997 e del 1999, si sono rifiutate di aprire un procedimento penale, ritenendo che la polizia avesse agito diligentemente.

2.2.2 Presunta violazione dell'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

---

<sup>21</sup> L'articolo 137 del Codice penale bulgaro rende punibile porre una persona in una situazione che possa mettere in pericolo la sua vita ed omettere di prestare assistenza, nonostante il fatto che la persona interessata non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa dell'età, della malattia o altro.

Il ricorrente riteneva che gli eventi relativi alla scomparsa della madre comportassero violazioni degli articoli 2<sup>22</sup>, 13<sup>23</sup> e 17<sup>24</sup> della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La vita della madre era stata messa a rischio a causa della negligenza da parte del personale della casa di cura e a causa di carenze normative; inoltre, le indagini successive non avevano portato alcune sanzioni penali o disciplinari e il tentativo di ottenere un risarcimento nei procedimenti civili era stato frustrante anche a causa dei ritardi imputabili ai tribunali. Il ricorrente lamentava anche la carenza delle misure necessarie adottate dalla polizia nella ricerca della madre subito dopo la sua scomparsa.

La corte europea ritiene persistente e importante in questo caso l'articolo 2 paragrafo 1 che recita: "Il diritto alla vita di tutti deve essere protetto dalla legge".

La Corte ritiene anche che le doglianze del ricorrente riguardino due diverse serie di fatti che richiedono un esame separato ovvero: la presunta violazione dell'articolo 2 paragrafo 1 in relazione alla presunta impossibilità di rendere responsabili le istituzioni e il personale interessato, e la presunta violazione dell'articolo 2 in relazione alla reazione della polizia dopo la scomparsa della signora Stoyanova.

Presunta violazione dell'articolo 2 § 1 in relazione alla presunta impossibilità di rendere responsabili le istituzioni e il personale interessato

Ricevibilità del ricorso

Il governo bulgaro ha dichiarato che la garanzia sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione era inapplicabile in quanto il presente caso non riguardava la morte o l'uso della forza da parte degli agenti statali; l'articolo 2 non si applicava poiché non era stato stabilito che la madre del richiedente fosse morta.

Al contrario, il signor Dodov ha dichiarato che l'articolo della CEDU era chiaramente applicabile, sottolineando che il caso riguardava la vita di sua madre.

La Corte europea osserva che, la signora Stoyanova soffriva di Alzheimer in una fase avanzata, sono trascorsi più di undici anni dalla sua scomparsa nel dicembre del 1995, momento in cui le sue capacità mentali si stavano deteriorando e per questo necessitava di una supervisione costante.

---

<sup>22</sup> Art. 2 CEDU: Diritto alla vita

<sup>23</sup> Art. 13 CEDU: Diritto a un ricorso effettivo

<sup>24</sup> Art. 17 CEDU: Divieto dell'abuso di diritto

In queste condizioni, secondo la legge bulgara è possibile ottenere una dichiarazione di presunta morte della signora Stoyanova, anche se pare che questa dichiarazione non sia stata richiesta nel caso.

La Corte ritiene quindi ragionevole, ai fini del caso, presumere che la madre del richiedente sia morta.

A questo punto bisogna capire se vi sia stato un nesso causale tra la presunta morte della signora Stoyanova e la negligenza del personale della casa di cura in modo tale da innescare l'applicazione dell'articolo 2.

La Corte osserva che nel corso dell'indagine penale, le autorità bulgare hanno stabilito che il personale sanitario della casa di cura sapeva che non avrebbe dovuto lasciare incustodita la signora in quanto ciò avrebbe potuto comportare un pericolo per la sua salute o la sua vita.

Dall'analisi della Corte risulta inoltre chiaro che il personale l'aveva lasciata incustodita e che vi era un collegamento quindi tra questa mancanza e la scomparsa della madre del ricorrente.

Ne consegue che gli eventi innescati dall'atto negligente del personale della casa di cura hanno portato alla perdita della vita e possono quindi essere esaminati ai sensi dell'articolo 2 della CEDU.

La Corte europea considera che il reclamo sopra citato è fondato all'interno dell'articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione<sup>25</sup>, non è inammissibile e deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

#### Argomenti delle parti

Secondo il governo bulgaro, nella misura in cui l'articolo 2 potesse essere applicabile, lo Stato aveva adempiuto i propri obblighi ai sensi di tale disposizione; in particolare l'ordinamento giuridico bulgaro aveva messo a disposizione del ricorrente la possibilità di chiedere il risarcimento in sede civile. Il fatto che tali procedimenti civili non fossero ancora conclusi con una sentenza era causato dal comportamento del ricorrente che aveva

---

<sup>25</sup> “3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito.”



erroneamente intentato la sua azione ai sensi dello *State Responsibility for Damage Act*<sup>26</sup>, mentre il regime applicabile era quello previsto dal diritto civile generale.

La valutazione della Corte

L'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce non solo il fatto che nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, ma anche il dovere di ogni Stato di prendere misure appropriate per salvaguardare la vita di coloro che rientrano nella sua giurisdizione.

Questi principi si applicano anche alla sfera della sanità pubblica; gli Stati sono tenuti ad emanare regolamenti che obbligano ospedali, pubblici o privati, a adottare misure di protezione della vita dei loro pazienti, e ad istituire un sistema giudiziario indipendente efficace in modo che la causa della morte dei pazienti affidati alla professione medica può essere determinato e i responsabili resi responsabili.

La Corte deve esaminare, quindi, la possibilità che possa sorgere o meno una questione di responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della CEDU in relazione alla presunta incapacità dell'ordinamento giuridico di garantire la responsabilità per atti di negligenza che avevano portato alla scomparsa della signora Stoyanova.

Rimedi penali

La Corte osserva che l'indagine penale è stata caratterizzata da lunghi periodi di inattività e che le misure investigative, come gli interrogatori, sono state intraprese solo diversi anni dopo gli eventi e su insistenza del ricorrente, dimostrando così il disinteresse del governo bulgaro.

Inoltre, nel caso preso in esame, le autorità inquirenti hanno emesso decisioni contraddittorie, rifiutandosi di volta in volta di incriminare il personale della casa di cura sulla base di versioni diverse e fondamenti giuridici poco chiari.

In particolare, nel 1998 e nel 2000 l'ufficio del procuratore distrettuale e l'ufficio del procuratore della città di Sofia hanno deciso di archiviare il procedimento essenzialmente sulla base del fatto che il personale aveva agito secondo la loro prassi abituale, senza analizzare se tale pratica rivelasse o meno negligenza colposa.

---

<sup>26</sup> L'atto sulla responsabilità dello Stato prevede che lo Stato sarà responsabile per i danni causati dagli organi statali o da funzionari dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni amministrative.

Nel 2001 i motivi per l'interruzione sono cambiati, i pubblici ministeri hanno convenuto che il personale della casa di cura aveva agito in violazione dei propri doveri, comunque ritenendo che ai sensi del diritto penale bulgaro tali violazioni non fossero punibili.

#### Provvedimenti disciplinari o amministrativi

La Corte europea rivela che non sono state prese delle misure disciplinari contro il personale della casa di cura nonostante la conclusione dei pubblici ministeri secondo la quale i membri del personale avevano agito in violazione dei propri doveri; inoltre non risulta che in nessun momento le autorità competenti quali il ministero del lavoro e dell'assistenza sociale e il ministero della sanità pubblica di Sofia, abbiano cercato di individuare eventuali errori di gestione o controllo che possano aver reso possibili le violazioni contestate.

#### Conclusioni

La Corte rileva che le autorità bulgare non hanno garantito un'effettiva possibilità di stabilire i fatti relativi alla scomparsa della madre del ricorrente e ritenere responsabili le persone e istituzioni che hanno violato i loro doveri.

Inoltre, il Governo non ha sostenuto l'esistenza di altri mezzi di ricorso.

In queste circostanze, la Corte ritiene che l'ordinamento giuridico bulgaro, di fronte a un caso di atto colposo che mette in pericolo la vita umana, non abbia fornito una risposta adeguata e tempestiva conforme agli obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della CEDU.

La Corte conferma quindi la violazione dell'articolo 2 § 1.

Presunta violazione dell'articolo 2 in riferimento alla reazione della polizia dopo la scomparsa della signora Stoyanova

#### Ricevibilità del ricorso

La Corte considera che il reclamo è fondato all'interno dell'articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione<sup>27</sup>, non è inammissibile e deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

---

<sup>27</sup> "3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun

Sul merito

Il dovere dello Stato di adottare misure adeguate a salvaguardare la vita di coloro che rientrano nella sua giurisdizione si estende anche all'obbligo positivo di adottare misure preventive per proteggere un individuo la cui vita è a rischio degli atti criminali di un altro individuo.

Nel caso della signora Stoyanova, il compito della Corte è determinare se le autorità sapessero dell'esistenza di un rischio reale e immediato e, in tal caso, se abbiano fatto tutto ciò che potevano per impedire che la vita della persona interessata fosse messa a rischio.

La Corte osserva che la polizia ha intrapreso una serie di misure volte a localizzare la signora Stoyanova; dopo essere stata informata della scomparsa, la polizia ha immediatamente proceduto all'interrogatorio dei testimoni, perquisito l'area della casa di cura, quattro giorni dopo la scomparsa ha registrato la signora come persona ricercata dalla polizia ed emesso un comunicato stampa.

Secondo il signor Dodov la polizia avrebbe dovuto intraprendere le perquisizioni in maniera più intensa e subito dopo la scomparsa della madre; la Corte, tuttavia, ribadisce che la reazione delle forze di polizia è stata adeguata e proporzionata alle circostanze dei fatti in cui si è trovata ad agire.

In conclusione, la Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che la reazione della polizia circa la scomparsa della signora Stoyanova non sia stata inadeguata né in violazione del dovere positivo della Bulgaria di proteggere la vita.

Trova quindi che non ci sia stata una violazione dell'articolo 2 a questo riguardo.

### 2.2.3 Presunta violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Il ricorrente si è lamentato della durata del procedimento civile del suo caso, affermando che questo abbia ecceduto il tempo ragionevole e quindi violato l'articolo 6 § 1<sup>28</sup> della Convenzione europea.

---

pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito.”

<sup>28</sup> 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o

### Ricevibilità del ricorso

La Corte europea ritiene, alla luce dei criteri circa la questione del “termine ragionevole”, necessario un esame del merito della doglianza.

### Sul merito

Il ricorrente affermava che la maggior parte dei ritardi era imputabile alle autorità: rinvii non necessari, rifiuti del tribunale di ammettere alcune prove, udienze accompagnate da lunghi intervalli...

Il Governo, al contrario, riteneva che il ricorrente avesse organizzato male la sua causa, continuando a richiedere modifiche, omettendo di fornire prove in merito alla legittimazione ad agire degli imputati in tempo.

I tribunali invece confermano di aver proceduto con diligenza, organizzando udienze a intervalli regolari.

La Corte osserva che il periodo da prendere in considerazione inizia il 10 luglio 1996, quando il ricorrente ha presentato il suo ricorso, e termina nel giugno del 2006, quando il procedimento era nuovamente pendente innanzi al giudice di primo grado.

Secondo la Corte europea due sono i fattori principali che hanno causato la lunga durata complessiva del procedimento: i numerosi rinvii nell'esame della causa da parte del Tribunale di Sofia nel periodo 1996-2002, e la decisione del tribunale del 2002, confermata nel 2004 e 2005.

La Corte rileva che i ritardi più consistenti sono da collegare all'azione delle autorità: mancata convocazione di imputati e testimoni, assenza del pubblico ministero, inosservanza da parte degli organi dello Stato convenuto di ordini di divulgazione; mentre il richiedente era responsabile per ritardi di diversi mesi, il ritardo accumulato tra il 1996 e il 2002 era nella sua maggior parte imputabile alle autorità bulgare.

---

sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

Il dovere degli Stati contraenti di garantire il godimento di tali diritti umani fondamentali come il diritto alla vita richiede l'attuazione di rimedi giuridici che siano in grado di produrre effettivi risultati pratici senza eccessivo formalismo, spettava quindi alle autorità nazionali concepire norme tali da evitare ritardi ingiustificati.

In conclusione, la Corte ritiene che il requisito del “termine ragionevole” non sia stato rispettato, e che questo comporta la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

#### 2.2.4 Applicazione dell'articolo 41 della CEDU e valutazione della Corte europea dei diritti dell'uomo

L'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa”.

Il danno

Il ricorrente ha chiesto 20.000 euro a titolo di danno morale a causa della presunta incapacità della polizia di adottare misure necessarie a trovare la madre, dell'eccessiva durata del procedimento civile e delle persone responsabili della scomparsa della madre. Per la violazione dell'articolo 2 e 6 § 1 della Convenzione europea la Corte accorda 8.000 euro a titolo di danno morale.

La valutazione della Corte

La Corte europea dei diritti dell'uomo unanimemente:

- dichiara il ricorso ricevibile;
- dichiara che vi è stata la violazione dell'articolo 2 della CEDU per quanto riguarda il dovere positivo dello Stato di mettere a disposizione i rimedi giurisdizionali atti ad accertare i fatti e a dichiarare responsabili coloro che hanno messo in pericolo la vita della signora Stoyanova;

- sostiene che non vi è stata una violazione dell'articolo 2 della CEDU per quanto riguarda l'azione della polizia nella ricerca della signora Stoyanova;
- dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
- respinge il resto della rivendicazione per equa soddisfazione.

## CAPITOLO 3: Il diritto alla libertà e sicurezza

### 3.1 Articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Diritto alla libertà e sicurezza

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.”

La finalità principale di questo articolo è quella di impedire privazioni della libertà arbitrarie o ingiustificate, elemento fondamentale in una società democratica.

### 3.1.1 Campo di applicazione del diritto alla libertà e sicurezza

L'articolo 5 della CEDU concerne la tutela della libertà fisica della persona; questo articolo è finalizzato a garantire che nessun individuo sia privato arbitrariamente di questa libertà.

Per determinare se una persona sia stata privata della propria libertà ai sensi dell'articolo 5 è necessario analizzare il caso concreto secondo una serie di criteri, tra i quali rientrano la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della privazione della libertà.

Questo articolo si discosta dalle mere restrizioni della libertà di circolazione, disciplinate invece dall'articolo 2 Protocollo n.4.

Il concetto di privazione della libertà comprende sia un elemento oggettivo, ovvero la reclusione della persona in un particolare spazio limitato per un determinato lasso di tempo, sia un elemento soggettivo, in quanto la persona non ha validamente acconsentito a tale reclusione. Tra i fattori oggettivi da considerare nell'analisi di un caso che concerne il diritto alla libertà e sicurezza rientrano la possibilità di lasciare lo spazio limitato, il livello di vigilanza e di controllo degli spostamenti della persona, la portata dell'isolamento e la possibilità di rapporti sociali.

Il primo obbligo positivo che il diritto alla libertà e sicurezza impone allo Stato è, oltre a quello di astenersi dal violare attivamente il diritto in questione, quello di adottare misure appropriate che tutelino ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione.

Lo Stato detiene pertanto l'obbligo di adottare tutte le misure possibili che possano fornire un'effettiva protezione delle persone vulnerabili.

### 3.1.2 Legittimità della detenzione di cui all'articolo 5 § 1



Perché l'articolo 5 possa essere applicato correttamente, la detenzione deve avvenire “nei modi previsti dalla legge”.

La Convenzione, quindi, stabilisce l'obbligo di osservare le norme delle legislazioni interessate, come la legislazione nazionale, ma anche il diritto internazionale e il diritto europeo; il requisito della legittimità del diritto è soddisfatto nel momento in cui il diritto interno è conforme e pertinente alla Convenzione europea ed ai principi generali da essa espressi.

Uno dei principi generali della Convenzione relativo all'articolo 5 è il principio della tutela da privazioni arbitrarie della libertà personale, principale finalità dell'articolo.

Uno, tra gli elementi più importanti, che la Corte prende in considerazione per valutare la legittimità della detenzione ai sensi dell'articolo 5 è l'assenza o la mancata motivazione delle ordinanze di custodia; l'assenza di motivazione da parte delle autorità giudiziarie nelle loro decisioni riguardo la detenzione di un individuo, infatti, può essere considerato incompatibile con il principio di tutela da arbitrarietà sancito dall'articolo 5 della CEDU.

### 3.1.3 Privazioni della libertà autorizzate dall'articolo 5

Nell'articolo 5 troviamo delle clausole che consentono la limitazione della libertà in precise circostanze, tra queste rientrano:

- Detenzione in seguito a condanna, “1. (...) Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente”: la privazione della libertà è consentita dall'articolo 5 § a, qualora venga disposta una condanna da parte di un tribunale. Con "tribunale competente" si intendono gli organi indipendenti dal potere esecutivo che tutelano le garanzie della procedura giudiziaria e competenti nel determinare la legittimità della detenzione e la scarcerazione in caso di detenzione illegittima. La detenzione risulta in questo caso la conseguenza della condanna, esiste quindi un nesso causale tra la condanna e la privazione della libertà;
- detenzione per violazione di un provvedimento emesso da un tribunale o di un obbligo giuridico, “1. (...) Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (b) Se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla

legge, da un tribunale allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge": questo paragrafo dell'articolo 5 presume la possibilità, che la persona arrestata o detenuta, ha avuto di osservare un provvedimento, o di seguire una determinata procedura di un tribunale e che ugualmente ha scelto di non seguire. Tra questi provvedimenti e procedure possono rientrare il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria inflitta dal tribunale, il rifiuto di sottoporsi a una visita medica finalizzata all'accertamento della salute mentale, l'inosservanza di provvedimenti restrittivi;

- custodia cautelare: "1. (...) Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...) (c) Se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso". Ai sensi di questa terza parte dell'articolo 5, una persona può essere detenuta, qualora sussistano motivi per sospettare che abbia commesso un reato, dinanzi alla competente autorità giudiziaria. Il carattere della "plausibilità" del sospetto sul quale deve essere basato un arresto, è parte essenziale dell'articolo 5. La presenza di "motivi plausibili" di sospettare che sia stato commesso un reato presuppone l'esistenza di fatti o informazioni che possano convincere un osservatore della reale possibilità che sia stato commesso un reato; vi è pertanto una violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 qualora le autorità giudiziarie non abbiano verificato i fatti basilari della causa per verificarne la fondatezza. La privazione della libertà può avvenire solo se basata su sufficienti elementi oggettivi che giustifichino "un sospetto plausibile" che i fatti siano realmente avvenuti;
- detenzione di minori: "1. (...) Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...) (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente". Per minore si intende una persona di età inferiore a 18 anni. Questa parte dell'articolo 5 autorizza la privazione della libertà di un minore esclusivamente al fine di sorvegliare l'educazione dei ragazzi e/o tradurli dinanzi alla autorità

- competente; non è consentita la detenzione finalizzata alla “correzione comportamentale” o finalizzata all’impedimento della commissione di ulteriori atti delinquenti;
- detenzione per motivi medici e sociali: “1. (...) Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...) (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un tossicomane o di un vagabondo”. In questa parte dell’articolo 5 sono elencate diverse categorie di persone che possono essere private della libertà per essere sottoposte a cure mediche o in ragione di considerazioni dettate dalle politiche sociali.
  - detenzione di stranieri: “1. (...) Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...) (f) Se si tratta dell’arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’extradizione”. Questa parte dell’articolo 5 permette agli stati di controllare la libertà degli stranieri nel contesto dell’immigrazione, con la finalità di impedire l’ingresso non autorizzato delle persone nel territorio nazionale. La detenzione finalizzata all’espulsione o estradizione non deve avere carattere punitivo e dovrebbe essere accompagnata da adeguate garanzie.

#### 3.1.4 Garanzie a favore delle persone private della libertà

Nel paragrafo 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono indicate le garanzie che spettano all’individuo privato della sua libertà.

Articolo 5 § 2 della Convenzione “2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.”

La garanzia contenuta in questa parte dell’articolo è quella che ogni persona arrestata deve essere informata del motivo per il quale è privata della libertà; se una persona viene informata dei motivi dell’arresto, ha la possibilità di adire al tribunale per contestare la legittimità della sua detenzione.

Le motivazioni giuridiche e fattuali dell'arresto devono essere comunicate alle persone arrestate, o ai loro rappresentanti, utilizzando un linguaggio semplice e non tecnico, in modo che possa essere comprensibile qualora decidessero di contestarne la legittimità ad un tribunale.

Articolo 5 § 3 della Convenzione “3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie (...)”

Questa parte dell'articolo 5 fornisce alle persone arrestate o detenute una garanzia contro la privazione della libertà arbitraria e ingiustificata. Il controllo giudiziario ha la funzione di fornire garanzie effettive dal rischio di maltrattamento e abuso dei poteri dell'esecutivo. Il magistrato che esercita le funzioni giudiziarie possiede quello che è definito "requisito procedurale" che lo obbliga a sentire personalmente la persona presunta colpevole di aver commesso un reato, prima di prendere la decisione più appropriata. Oltre al requisito procedurale, esiste anche il requisito sostanziale che impone al magistrato l'obbligo di riesaminare le circostanze che militano a favore o contro la detenzione e di decidere se sussistano motivi che giustificano, o meno, la detenzione. Qualora non dovessero sussistere motivi che giustificano la detenzione, il magistrato ha la facoltà di emettere un provvedimento vincolante che dispone la scarcerazione del detenuto.

Articolo 5 § 3 della Convenzione “3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 c del presente articolo (...) ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.”

Il periodo che deve essere preso in esame, per determinare la durata della detenzione, decorre dalla data in cui l'imputato è collocato in custodia e termina il giorno in cui è determinata l'accusa.

Questa parte dell'articolo 5 si pronuncia anche sul periodo di custodia cautelare. A prescindere dalla brevità del periodo di custodia, le autorità ogni volta devono giustificare tale periodo in modo convincente. La Convenzione europea ha elaborato quattro motivi fondamentali che giustifichino la negazione della concessione della libertà provvisoria: il

rischio che l'imputato non compaia al processo, il rischio che in caso di scarcerazione, l'imputato compia azioni che possono arrecare pregiudizio all'amministrazione della giustizia, il rischio che l'imputato possa commettere ulteriori reati o turbi l'ordine pubblico.

Articolo 5 § 4 della Convenzione "4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro un breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima."

Questa disposizione concede ai detenuti il diritto di chiedere un riesame giudiziario della loro detenzione. Inoltre, questa parte dell'articolo garantisce alle persone arrestate o detenute il diritto, "entro un breve termine", di ottenere la pronuncia di un tribunale sulla legittimità della loro detenzione e di un provvedimento che disponga della loro scarcerazione in caso di detenzione illegittima.

Articolo 5 § 5 della Convenzione "5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione."

Il diritto alla riparazione sancito da questa disposizione presuppone che vi sia stata una violazione di uno dei precedenti paragrafi dell'articolo 5.

Il diritto alla riparazione riguarda principalmente una riparazione economica ed è finalizzato non solo alla riparazione del danno patrimoniale ma anche dell'angoscia, ansia e frustrazione alla quale può essere sottoposta una persona. L'articolo 5 non definisce l'importo preciso della riparazione, ma una riparazione irrisoria o sproporzionata alla gravità della violazione non soddisfa i requisiti dell'articolo 5 paragrafo 5, in quanto renderebbe il diritto alla riparazione esclusivamente teorico e illusorio.

### 3.2 Il caso Vasileva contro Danimarca

Questo caso nasce dal ricorso n. 52792/99 contro il regno di Danimarca presentato alla Corte europea ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da parte di una cittadina bulgara, la signora Sofiika Vasileva il 10 agosto 1999.

Il caso riguarda la detenzione della signora Vasileva dalla sera dell'11 agosto alla mattina del 12 agosto 1995.

La ricorrente invoca l'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione.

La Corte ha dichiarato il caso parzialmente ricevibile il 30 aprile 2002.

### 3.2.1 I fatti

La signora Vasileva, nata nel 1928, l'11 agosto 1995 si trovava su un autobus pubblico a Arhus, Danimarca, quando ebbe una discussione con il controllore che la accusò di viaggiare sprovvista di biglietto valido.

Il controllore, di conseguenza, stava per emettere una sanzione pecuniaria nei confronti della ricorrente, ma la signora si è rifiutata di rivelare la sua identità e di conseguenza è stata chiamata la polizia.

La polizia ha chiesto alla ricorrente di fornirgli il suo nome e il suo indirizzo e, poiché si è ulteriormente rifiutata, è stata arrestata alle 21:30 ai sensi dell'articolo 755, comma 1, cfr. articolo 750 della legge sull'amministrazione della giustizia<sup>29</sup> e portata alla stazione di polizia.

Dai rapporti della polizia risulta che la signora avesse circa sessant'anni.

Privata dei suoi effetti personali alle 21:45 è stata portata in sala d'attesa per poi essere trasferita alle 23:00 in una cella di detenzione.

Il 12 agosto 1995, alle 10:45, la ricorrente ha rivelato la sua identità e 15 minuti dopo è stata rilasciata.

Subito dopo il suo rilascio la ricorrente ha avuto un collasso ed è stata ricoverata in ospedale per tre giorni con diagnosi di ipertensione arteriosa.

Il 16 agosto 1995 la ricorrente si è lamentata della detenzione presso il capo della polizia di Arhus.

Il 14 settembre il capo della polizia attraverso una lettera ha riferito le sue osservazioni circa lo svolgimento dei fatti il giorno in cui la signora era stata trovata sull'autobus senza

---

<sup>29</sup> Sezione 750 della legge sull'amministrazione della giustizia, Danimarca: "La polizia può condurre interrogatori, ma non può obbligare nessuno a rilasciare una dichiarazione, e nessuna coercizione può essere usata per convincere qualcuno a rilasciare una dichiarazione. Tuttavia, tutti sono obbligati a fornire il proprio nome, indirizzo e data di nascita alla polizia su richiesta. Il mancato rispetto è punito con una sanzione".

biglietto valido. Secondo il capo della polizia quel giorno la signora, oltre a non avere con sé alcun documento che potesse rivelare la sua identità, appariva isterica e arrabbiata. Alla luce di queste circostanze e per motivi di sicurezza la ricorrente era stata collocata in una cella di detenzione.

Inoltre, il capo della polizia aveva aggiunto che durante la detenzione la ricorrente era stata regolarmente visitata e chiamata, ma che ogni approccio era stato accolto con urla e un continuo rifiuto di rivelare la propria identità.

L'anno successivo, il 14 giugno 1996, la ricorrente ha chiesto un risarcimento per essere stata trattenuta dalla polizia.

Il capo della polizia il 18 luglio decise in merito alla questione con una lettera nella quale si rammarica esclusivamente per il fatto che, nonostante l'età avanzata della signora, non ci fosse stata un'assistenza medica durante la sua permanenza nella cella di detenzione; ma per quanto riguarda la detenzione in sé, quella è stata esclusivamente una conseguenza legittima al rifiuto della signora a rispondere alla domanda della polizia circa la sua identificazione.

La ricorrente il 31 luglio 1996 ha presentato un reclamo contro la decisione del Procuratore regionale di Viborg che ha rifiutato di concederle il risarcimento il 6 febbraio 1997.

Ai sensi dell'articolo 1018<sup>30</sup>, il 5 e 12 marzo la ricorrente ha presentato ricorso al Procuratore generale, che ha confermato la decisione il 25 novembre 1997. Presentando inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1018, richiesta di risarcimento presso il Tribunale cittadino di Arhus.

L'accusa ha sostenuto che il comportamento della ricorrente ha reso necessario l'arresto e la durata della detenzione.

---

<sup>30</sup> Sezione 1018 della Legge sull'amministrazione della giustizia prevede che "1. Chiunque sia stato arrestato o tenuto in custodia nell'ambito di un procedimento penale ha diritto al risarcimento del danno subito se le accuse vengono ritirate o l'imputato viene assolto.  
2. Anche se le condizioni per la concessione del risarcimento ai sensi del comma 1 non sono soddisfatte, il risarcimento può essere concesso se la privazione della libertà non può essere considerata proporzionata all'esito dell'azione penale, o se è ritenuta irragionevole per altri motivi particolari.  
3. L'indennizzo può essere ridotto o rifiutato se la persona accusata ha dato origine alle misure stesse".

Il 26 giugno 1998 si è tenuta la seduta in tribunale, durante la quale la ricorrente ha spiegato che si era rifiutata di dare il proprio nome al controllore in parte perché era arrabbiata e in parte perché lui già la conosceva. Ha affermato inoltre che la polizia non l'ha né interrogata né ha parlato con lei durante l'arresto, durante il trasporto alla stazione o dopo l'arrivo in stazione. La signora Vasileva dichiara inoltre di aver consegnato vari effetti personali, tra cui varie lettere pubbliche con il suo nome.

Il 17 settembre 1998 sono stati ascoltati come testimoni quattro agenti di polizia; i due agenti che hanno effettuato l'arresto affermano che la ricorrente si era rifiutata due volte di fornire il proprio nome e indirizzo su loro richiesta, una volta dopo che l'avevano avvertita che sarebbe stata arrestata se non avesse fornito i dati richiesti. Arrivati alla stazione di polizia è stata portata davanti all'agente di turno e ancora una volta si è rifiutata di rivelare la sua identità ed era stato ulteriormente confermato che non possedeva alcun documento di identità.

L'agente in servizio l'11 agosto 1995 ha spiegato che dopo vani tentativi di ottenere il nome e la data di nascita della ricorrente, la signora è stata collocata in una sala d'attesa dove si è recato una volta ancora per chiederle, senza successo, i suoi dati personali prima di uscire dal servizio alle 23:00.

Il funzionario di polizia in servizio la mattina del 12 agosto 1995 ha dichiarato che più volte nel corso della mattinata ha mandato un collega a cercare di ottenere i dati dalla ricorrente, riuscendoci solo alle 10.45 del mattino, e che successivamente la signora era stata rilasciata.

In seguito a questa seduta è stata presentata una nota al capo della polizia di Arhus, il 9 luglio 1996, dalla quale risultava che il caso della ricorrente era stato discusso a fondo, in particolare si era discusso del fatto che la ricorrente non era stata visitata da un medico prima del suo collocamento nella cella, che era stata trattenuta per molte ore e che non esisteva alcuna documentazione che comprovasse quali prassi fosse stata compiuta la sera, la notte e le prime ore del mattino per venire a conoscenza dell'identità della ricorrente. È stato ordinato di conseguenza agli agenti, in futuro, di nominare all'inizio di ogni servizio un responsabile dei detenuti.

Con sentenza del 15 settembre 1998, il Tribunale dichiara legittimo l'arresto della signora Vasileva ai sensi dell'articolo 755 § 1, della legge sull'amministrazione della giustizia. Il



tribunale però ritiene anche che non vi fosse motivo per prolungare il fermo fino alle 11 del giorno successivo, di conseguenza la ricorrente ha diritto ad un risarcimento di 2.200 corone danesi ai sensi dell'articolo 1018 a § 1, della legge sull'amministrazione della giustizia.

L'11 febbraio 1999 l'Alta Corte ha emesso una sentenza contro la ricorrente affermando che "Avendo violato la sezione 750 della legge sull'amministrazione della giustizia la ricorrente poteva essere arrestata ai sensi della sezione 755 della stessa legge"; questo perché durante l'arresto la signora si era rifiutata più volte di rivelare la propria identità, inoltre non possedeva alcun documento d'identità che avrebbe potuto consentire alla polizia di determinare il suo nome e il suo indirizzo. Sulla base di queste circostanze, afferma l'Alta Corte non vi era motivo per concedere alla ricorrente un risarcimento ai sensi dell'articolo 1018.

In risposta a questa decisione dell'Alta Corte, la ricorrente decide di fare richiesta, il 24 febbraio 1999, di poter ricorrere alla Corte Suprema. Questa richiesta è stata però respinta dalla Commissione per i ricorsi il 25 maggio 1999.

### 3.2.2 Presunta violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La ricorrente lamentava che la sua detenzione dalle 21.30 dell'11 agosto 1995 alle 11.00 del 12 agosto 1995 aveva comportato la violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 della CEDU.

#### Le argomentazioni delle parti

La ricorrente ha sostenuto che la sua detenzione non era stata legittima in quanto non era stata interrogata in merito all'accusa a suo carico, ne era stato redatto un rapporto di polizia come prescritto dall'articolo 758 della legge sull'amministrazione della giustizia.

Inoltre, aveva dichiarato che la detenzione era illegittima in quanto, ai sensi dell'articolo 760<sup>31</sup> non era necessaria e si era protratta troppo a lungo.

La richiedente ha espresso anche la non legittimità del principio di proporzionalità, in quanto, ha sottolineato che, sebbene secondo la legge danese sia ammissibile un breve periodo di arresto quando si tratta di reati minori, un arresto per aver rifiutato di fornire il proprio nome, indirizzo e data di nascita, non dovrebbe durare più di qualche ora. La durata massima della detenzione dovrebbe essere regolata dalla legge ma, siccome non lo è, si applica solo il principio di proporzionalità e il caso della signora Vasileva era del tutto contrario a questo principio.

Infine, la ricorrente ha sostenuto che la detenzione non era il mezzo adeguato a costringere una persona a rivelare la propria identità. Nonostante, infatti, la polizia fosse in possesso di alcuni suoi effetti personali, non ha avviato alcuna indagine indipendente per risalire alla sua identità; limitandosi ad interrogarla, la detenzione è stata considerata dalla signora come un puro mezzo di pressione.

Il Governo dall'altra parte ha invece sostenuto che la detenzione della ricorrente era stata disposta secondo una procedura prevista dalla legge e che rientrava nell'articolo 5 paragrafo 1b della CEDU. La detenzione, infatti, era stata imposta ai sensi dell'articolo 755 della legge sull'amministrazione della giustizia, poiché la ricorrente si era rifiutata di rivelare i suoi dati personali, violando così un obbligo specifico e concreto.

La questione che la Corte ha dovuto affrontare era se la detenzione fosse stata più lunga del necessario, e quindi se fosse stata conforme al requisito di proporzionalità derivante sia dalla legge sull'amministrazione della giustizia che dalla Convenzione.

Riesaminando i fatti, la ricorrente si era rifiutata di rivelare i propri dati personali alla polizia, e poiché non aveva con sé alcun documento che potesse servire a dimostrare la sua identità, la polizia non ha avuto scelta che la detenzione come unico mezzo idoneo per far rispettare l'obbligo di divulgazione.

---

<sup>31</sup> L'articolo 760 afferma che la persona arrestata deve essere rilasciata qualora cessino di esistere le basi dell'arresto

Il governo ha sottolineato che, se la polizia non può trattenere una persona in questa situazione, allora qualsiasi cittadino può in linea di principio evitare un procedimento giudiziario rifiutandosi di rivelare la propria identità.

Stabilire l'identità dei cittadini è quindi una condizione fondamentale al fine, da parte della polizia, di svolgere i propri compiti e garantire l'applicazione della legge.

In conclusione, il Governo ha ritenuto di aver rispettato il principio di proporzionalità.

La valutazione della Corte

L'articolo 5 § 1 della Convenzione richiede prima di tutto che la detenzione sia "legittima", intendendo così che ci debba essere il rispetto di una procedura prevista dalla legge.

Il Governo ha sostenuto che la detenzione è legittima ai sensi dell'articolo 5 § 1 in quanto la ricorrente ha rifiutato di adempiere all'obbligo di rivelare i suoi dati personali e né la ricorrente né la Corte sembrano essere in disaccordo con questa valutazione.

La Corte ricorda poi che la detenzione è autorizzata ai sensi dell'articolo 5 § 1 comma b solo per "garantire l'adempimento" dell'obbligo prescritto dalla legge; deve quindi esistere un obbligo non adempiuto dalla persona, e l'arresto e la detenzione devono essere finalizzati a garantire l'adempimento e non avere un carattere punitivo. Non appena l'obbligo è stato adempiuto, la base della detenzione ai sensi dell'articolo 5 cessa di esistere.

È importante ricordare anche la ricerca dell'equilibrio tra la garanzia dell'immediato adempimento di un obbligo e la tutela del diritto alla libertà.

Nel caso in questione la Corte ricorda che la ricorrente è stata arrestata alle 21.30 dell'11 agosto 1995 poiché si era rifiutata di adempiere all'obbligo di rivelare la propria identità alla polizia come previsto dall'articolo 750 della legge sull'amministrazione della giustizia, e che ha mantenuto questa posizione fino alle 10.45 del mattino successivo quando ha dichiarato la sua identità e per questo è stata rilasciata.

Ne consegue che la ricorrente è stata trattenuta per "garantire l'adempimento" di un obbligo richiesto dall'articolo 5 paragrafo 1 comma b della Convenzione e che è stata rilasciata non appena l'obbligo è stato adempiuto.

Resta alla Corte stabilire se, nelle circostanze del caso, sia stato raggiunto un equilibrio tra l'importanza del garantire l'adempimento dell'obbligo e l'importanza del diritto alla libertà. In questa valutazione la Corte considera diverse variabili come la natura dell'obbligo derivante dalla legislazione, la persona detenuta, le circostanze che hanno portato alla sua detenzione e la durata della detenzione stessa.

La Corte ha innanzitutto esaminato l'obbligo in questione.

Conferma che la controversia della ricorrente con il controllore circa la mancata presenza di un biglietto valido non ha alcun rapporto diretto con l'obbligo specifico.

La ricorrente, ribadisce la Corte, è stata arrestata esclusivamente in quanto si è rifiutata di dichiarare la propria identità, venendo meno all'obbligo sancito dall'articolo 750 della legge sull'amministrazione della giustizia; la Corte conferma inoltre che è condizione fondamentale per la polizia poter stabilire l'identità dei cittadini.

La Corte europea ha poi esaminato la persona detenuta e le circostanze che hanno portato al suo arresto. Ribadisce che la ricorrente aveva 67 anni quando è stata arrestata, mentre la polizia aveva invece stimato che avesse circa sessant'anni.

Per quanto riguarda lo stato di salute della signora Vasileva e il suo ricovero in ospedale il 12 agosto 1995, la Corte osserva che non è stato dimostrato che la polizia al momento dell'arresto fosse a conoscenza del fatto che la signora soffriva di pressione alta.

Infine, la Corte osserva che, di fronte all'Alta Corte, la ricorrente aveva dichiarato di essersi rifiutata di rivelare la propria identità in quanto era arrabbiata e di aver mantenuto tale rabbia fino alla mattina del rilascio il 12 agosto 1995.

Date queste circostanze la Corte ritiene che sia stato conforme alla legge sull'amministrazione della giustizia e dell'articolo 5 della Convenzione trattenere la ricorrente ai fini di stabilire la sua identità.

Questione più delicata riguarda la durata della detenzione.

Nel caso in esame la ricorrente è stata privata della libertà per tredici ore e mezza. La Corte osserva che la polizia ha più volte chiesto invano alla signora Vasileva di rivelare la propria identità tra le 21.30 e le 23.00 dell'11 agosto 1995 e tra le 6.30 e le 10.45 del 12 agosto 1995, mentre rileva che non siano stati compiuti sforzi nel periodo tra le 23.00 e le 6.30 del mattino successivo.

Il Governo sostiene che la ragione di ciò può essere attribuita alla necessità della ricorrente di dormire ma per la Corte dare priorità a questo bisogno della signora rispetto all'obbligo di garantire che la detenzione non superi un periodo proporzionato alla causa della detenzione sembra sbagliato.

La Corte, tenendo conto che il capo della polizia di Ahrus si fosse rammaricato per il fatto che la ricorrente durante la sua detenzione non fosse stata assistita da un medico come promesso, osserva che l'intervento di una terza persona avrebbe potuto sbloccare lo stallo nella comunicazione tra la polizia e la ricorrente.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni la Corte ritiene che la detenzione della signora Vasileva non avrebbe dovuto essere mantenuta per un periodo così lungo, la privazione della libertà della ricorrente per tredici ore e mezza ha superato un periodo proporzionato alla causa della sua detenzione.

La Corte afferma che le autorità, prolungando la detenzione della ricorrente per tredici ore e mezza, non abbiano raggiunto un giusto equilibrio tra la necessità di garantire l'adempimento dell'obbligo e il diritto alla libertà; di conseguenza vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

### 3.2.3 Applicazione dell'articolo 41 della CEDU e valutazione della Corte europea dei diritti dell'uomo

L'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

#### Il danno

La ricorrente ha chiesto un risarcimento del danno per un ammontare di 10.000 corone danesi (equivalenti a 1.346 euro) per la privazione della libertà; tale risarcimento deve essere dato in riparazione dello stress causato dalla detenzione, dalla sua durata, dalla salute generale della ricorrente e della sua età.

La Corte europea afferma però che il risarcimento dovrebbe essere minore in quanto, almeno una parte della durata della detenzione deve essere considerata giustificata, poiché la ricorrente stessa ha contribuito in modo sostanziale alla durata di tale detenzione.

Il tribunale cittadino in conformità con le linee guida nazionali, perciò, offrirà alla signora Vasileva un risarcimento di non oltre 2.200 corone danesi (equivalenti a 296 euro).

La Corte ritiene infine che, nel caso specifico, la somma riconosciuta alla ricorrente deve essere di 500 euro.

La Corte approva all'unanimità che vi sia stata una violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dichiarando che:

- lo Stato danese deve versare alla signora Vasileva, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 500 euro per i danni non patrimoniali, 135 euro per i costi e le spese del procedimento dinanzi all'Alta Corte.

## CAPITOLO 4: Il diritto al rispetto della vita privata e familiare

4.1 Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

L'articolo 8 della Convenzione europea tutela quattro aree differenti: la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza; nel caso in cui un ricorrente voglia fare appello a questo articolo, deve dimostrare che la sua doglianza concerne almeno una di queste quattro aree.

Nel paragrafo 2 dell'articolo 8 sono elencate le condizioni che devono sussistere perché uno Stato possa ingerire nel godimento di tale diritto; l'ingerenza è quindi legittima se necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

L'articolo 8 comporta sia obblighi negativi che obblighi positivi nei confronti dello Stato. Per quanto riguarda gli obblighi negativi, riconosciamo che la principale finalità di questo articolo è la tutela dalle ingerenze arbitrarie nella vita privata e familiare, nel domicilio e nella corrispondenza da parte di un'autorità pubblica. Oltre a questo carattere negativo, vi possono essere anche obblighi positivi inerenti al rispetto della vita privata; questi obblighi possono comportare l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto della vita privata anche nella sfera delle relazioni interpersonali, come il dovere delle autorità di applicare meccanismi penali che assicurino indagini e azioni penali efficaci in relazione ad accuse di gravi atti di violenza commessa da privati.

#### 4.1.1 Sfera della vita privata

Il concetto di vita privata comprende l'integrità fisica e psicologica della persona e molteplici aspetti della sua identità fisica e sociale.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, mediante la sua giurisprudenza ha fornito indicazioni riguardo il senso e la portata della nozione di vita privata.

Questa nozione non è infatti limitata alla cerchia "intima" della persona, l'articolo 8 tutela anche il diritto allo sviluppo personale e il diritto a una "vita sociale privata" dando la possibilità alle persone di avvicinarsi agli altri per instaurare e sviluppare rapporti con loro e con il mondo esterno.

In alcuni contesti, afferma la Corte europea, l'applicabilità dell'articolo 8 è stata determinata sulla base di un criterio di gravità, ovvero qualora si sia ritenuto che una misura abbia avuto gravi conseguenze per la vita privata del ricorrente come nel caso di un attacco alla reputazione di una persona o di un licenziamento.

Nella giurisprudenza della Corte, ai sensi dell'articolo 8, vi è un riconoscimento dell'importanza della vita privata e dei valori a cui è connessa; tra questi valori rientrano: il benessere e la dignità, lo sviluppo della personalità, il diritto all'autodeterminazione, l'integrità fisica e psicologica, le relazioni con gli altri esseri umani, la protezione dei dati personali e dell'immagine di una persona.

L'articolo 8 nel momento in cui afferma il diritto di proteggere la sfera personale di ogni essere umano, comprende anche il diritto di stabilire i dettagli della propria identità in quanto singolo essere umano.

L'articolo 8 è applicabile, infatti, alla questione del riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender sottoposte all'intervento chirurgico finalizzato alla riassegnazione del sesso, alle condizioni di accesso a tale intervento e al riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone che invece non si sono sottoposte alla riassegnazione del sesso.

La Corte ha riconosciuto che, il diritto delle persone transgender allo sviluppo personale e al pieno godimento della propria sicurezza fisica e morale deve essere garantito e tutelato.

Una questione importante in questo contesto riguarda l'accesso da parte delle persone transgender agli interventi chirurgici; la Corte non ha riconosciuto un diritto generale ad



accedere a tali cure ma ha ritenuto che le procedure che negano la copertura assicurativa possano violare l'articolo 8.

#### 4.1.2 Sfera della vita familiare

La Corte europea afferma che elemento essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme affinché si possano sviluppare i rapporti familiari e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia.

L'attenzione all'unità familiare è inerente al diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea.

La nozione di "famiglia", ai sensi dell'articolo 8, riguarda non solo le relazioni basate sul matrimonio ma anche altri "legami familiari" di fatto, come quelli tra coppie omosessuali, qualora queste convivono al di fuori del matrimonio. Anche in assenza di una convivenza, tuttavia, possono esistere legami sufficienti per una vita familiare, in quanto, la presenza di un'unione stabile può prescindere dalla convivenza.

Un elemento importante, inerente al diritto al rispetto della vita familiare, è l'attenzione per l'unità familiare e per il ricongiungimento familiare in caso di separazione.

Il godimento della reciproca compagnia da parte del genitore e del figlio costituisce un elemento fondamentale dell'articolo 8 e le misure che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel godimento di questo diritto.

#### 4.1.3 Sfera del domicilio

Quando ci si domanda se un'abitazione possa essere considerata come domicilio, si devono analizzare le circostanze fattuali, ovvero l'esistenza di legami sufficienti e ininterrotti con uno specifico luogo.

Il termine "domicilio" non indica solo un bene di cui si può essere proprietari, ma può estendersi all'occupazione a lungo termine di un'abitazione.

Il "domicilio", quindi, non è limitato alla residenza stabilita legalmente ma è applicabile anche ad una persona che vive in un appartamento pur non essendo intestataria del contratto di locazione.

L'articolo 8 è applicabile anche alle residenze non tradizionali come roulette, capanne, bungalow e anche ai luoghi abitati occasionalmente come le abitazioni secondarie o quelle destinate alle vacanze.

Il concetto di domicilio si estende poi agli uffici commerciali di una persona, quali lo studio di un professionista, la sede di un giornale, l'ufficio di un professore universitario...

La Corte afferma che, qualora sia invocato il domicilio in ordine a un bene che non sia stato occupato dalla ricorrente mai, o quasi mai è possibile che i legami con tale bene siano talmente attenuati che cessino di sollevare questioni ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

La Corte ha individuato diversi casi esempio che rappresentano le possibili ingerenze nel diritto al rispetto del domicilio, tra questi troviamo: la distruzione intenzionale del domicilio da parte delle autorità<sup>32</sup>, il trasferimento degli abitanti di un villaggio per decisione delle autorità<sup>33</sup>, l'ingresso della polizia nel domicilio di una persona<sup>34</sup> e l'occupazione o il danneggiamento di un bene<sup>35</sup>.

Con diritto al rispetto del domicilio, inoltre, non si intende solo il diritto a un concreto spazio fisico, ma anche al pacifico godimento di tale spazio. Un'ingerenza può essere, quindi, di natura materiale ma anche immateriale, come quella prodotta da rumori o odori. Elemento importante da analizzare nei casi di violazione del diritto al domicilio è la vulnerabilità dell'occupante; la Corte europea ha infatti sviluppato una giurisprudenza che protegge gli stili di vita delle minoranze, come per esempio l'attenzione posta alla tutela delle esigenze dei Rom e dei nomadi.

Il rifiuto dei servizi sociali di fornire assistenza in materia di alloggio ad una persona affetta da una grave patologia può comportare una violazione dell'articolo 8 della CEDU, a causa delle conseguenze che tale rifiuto può comportare sulla vita privata della persona vulnerabile.

---

<sup>32</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte (Camera), Caso Selcuk e Asker c. Turchia, 24 aprile 1998

<sup>33</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, Caso Noack e altri c. Germania, 25 maggio 2000

<sup>34</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sez IV, Caso Gutsanovi c. Bulgaria, 15 ottobre 2013

<sup>35</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte (Camera) Caso Chappell c. Regno Unito, 30 marzo 1989

La Corte ha determinato che la più grave forma di ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio sia la perdita del domicilio stesso.

#### 4.1.4 Sfera della corrispondenza

Il diritto al rispetto della corrispondenza è finalizzato alla tutela della riservatezza delle comunicazioni.

Tra queste comunicazioni rientrano quelle private e professionali, tra familiari, le telefonate effettuate da locali, pubblici o privati; tutelati dall'articolo 8 della Convenzione sono anche i dati provenienti da smartphone, i messaggi di posta elettronica, l'utilizzo di internet, i dati memorizzati nei server informatici o negli hard disk...

La Corte afferma che il contenuto e la forma della corrispondenza sono irrilevanti per la questione dell'ingerenza; non esiste alcun principio "de minimis" perché vi sia ingerenza, è sufficiente la sola apertura della corrispondenza stessa.

Alcuni atti delle autorità pubbliche, come per esempio il controllo della corrispondenza, la realizzazione di copie o la cancellazione di queste, l'intercettazione di conversazioni personali o professionali, possono essere considerati forme di ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza.

La Corte ha individuato diversi obblighi positivi che hanno gli Stati nei confronti del rispetto della corrispondenza. Tra questi obblighi rientrano: l'obbligo di impedire che le conversazioni private siano rese di dominio pubblico, l'obbligo di fornire ai detenuti il materiale necessario per corrispondere con la Corte di Strasburgo, l'obbligo di conciliare il diritto al rispetto della corrispondenza con il diritto alla libertà d'espressione.

#### 4.2 Il caso Grant contro Regno Unito

Il caso Grant contro Regno Unito ha origine dal ricorso n. 32570/03 contro il Regno Unito presentato alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla cittadina del Regno Unito Linda Grant l'8 ottobre 2003.

La ricorrente ha lamentato la mancanza di un riconoscimento legale del suo cambiamento di sesso e del rifiuto del Dipartimento della Sicurezza Sociale di pagarle una pensione di anzianità all'età di 60 anni come accadeva per le donne all'epoca.

La signora Grant si è appellata allora all'articolo 8 e all'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione

Il 19 maggio 2005 la Camera ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile.

#### 4.2.1 I fatti

Secondo il certificato di nascita, la ricorrente è di sesso maschile, ha prestato servizio nell'esercito per tre anni e poi ha lavorato come agente di polizia.

All'età di 26 anni si è sottoposta ad un intervento chirurgico di rassegnazione del sesso. Dal 1963 si presenta come donna, e in quell'anno è stata identificata come donna anche sulla sua tessera di assicurazione nazionale e ha iniziato a versare i contributi al regime di assicurazione nazionale all'aliquota femminile. Nel 1972 ha iniziato a lavorare in proprio e a versare i contributi a un fondo pensione privato.

Mediante una lettera datata 22 agosto 1997, la ricorrente ha chiesto all'ufficio prestazioni del governo locale il pagamento della pensione statale, visto il compimento dei suoi 60 anni.

La sua domanda è stata rifiutata il 31 ottobre 1997 dall'ufficiale di giudizio che ha dichiarato che la donna aveva presentato troppo presto domanda e che aveva diritto alla pensione di Stato solo a partire dai 65 anni, età pensionabile applicata agli uomini.

A questo punto la ricorrente decide di fare ricorso contro questa decisione al tribunale sociale di Birmingham il 12 marzo 1998, che però respinge il ricorso.

Il 1° ottobre 1998 la ricorrente ha presentato il suo ricorso al Social Security Commissioner; il ricorso è stato accolto ma, a seguito di un'udienza il 1° giugno 2000 viene respinto.

Il Commissario aveva seguito infatti le decisioni precedentemente prese dal dipartimento della sicurezza sociale che non aveva stipulato un accordo circa il trattamento della ricorrente come donna.

Alla luce di sentenze<sup>36</sup> pronunciate dalla Grande Corte nella quale si era analizzata la perdurante incapacità del governo di adottare misure effettive per il riconoscimento legale del cambiamento di sesso nei transessuali dopo l'intervento chirurgico, comportando una violazione dell'articolo 8; la ricorrente ha scritto all'Ufficio della Sicurezza Sociale il 12 luglio 2002 chiedendo che il suo caso venisse riaperto.

---

<sup>36</sup>Corte europea dei diritti dell'uomo, Caso Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002

Il 14 agosto 2002 il Commissario le ha comunicato il permesso del ricorso alla Corte d'Appello.

Il 5 settembre 2002 il Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni ha nuovamente rifiutato di concedere alla ricorrente la pensione statale.

In Corte d'Appello la ricorrente ha dichiarato che aveva diritto sia alla pensione di vecchiaia a partire dal suo 60° compleanno, sia ad un risarcimento del danno per la violazione dello Human Rights Act<sup>37</sup>, in vigore dal 2 ottobre 2000.

Nel frattempo, il 22 dicembre 2002 la ricorrente ha raggiunto l'età di 65 anni e con il suo compleanno sono iniziati anche i pagamenti della pensione.

Di comune accordo, il caso della signora Grant è stato rinviato in attesa della sentenza da parte della Camera dei Lord nella causa *Bellinger c. Bellinger*<sup>38</sup>.

A seguito della chiusura del caso *Bellinger c. Bellinger* la ricorrente è stata informata che il tentativo di discostare la Corte d'Appello dalla sentenza *Bellinger*, e quindi di ottenere un rimedio alla sua causa, fosse nullo; procedendo con la sua causa essenzialmente la signora Grant avrebbe solamente rischiato di subire un'ulteriore condanna alle spese.

Il Governo, inoltre, si era rifiutato di effettuare il pagamento della somma che avrebbe rappresentato la sua pensione statale persa.

In seguito all'entrata in vigore, il 1° luglio 2004, del Gender Recognition Act<sup>39</sup>, il 26 aprile 2005 è stato rilasciato alla ricorrente un certificato di riconoscimento di genere.

#### 4.2.2 Presunta violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

---

<sup>37</sup> Lo "Human Rights Act" consente di far valere le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel Regno unito

<sup>38</sup> Caso *Bellinger c. Bellinger*: la ricorrente, una persona transessuale chiedeva la dichiarazione di validità di un matrimonio contratto a seguito di un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. La Camera dei Lord, con decisione del 10 aprile 2003, pur ritenendo il continuo fallimento da parte del Governo nel legiferare in tema di riconoscimento delle persone transessuali costituisse una violazione degli articoli 8 e 12 della Convenzione, ha ritenuto che la formulazione di tali norme giuridiche per rimediare a questa violazione fosse meglio lasciata al Parlamento.

<sup>39</sup> Il "Gender Recognition Act" mira a salvaguardare la privacy delle persone transgender definendo le informazioni in relazione al processo di riconoscimento di genere come informazioni protette. Chiunque acquisisca tali informazioni a titolo ufficiale può infrangere la legge se le ha divulgate senza il consenso del soggetto.

Secondo la ricorrente, la legge relativa alle persone transessuali e la decisione del DSS<sup>40</sup> di negarle la pensione di vecchiaia all'età di 60 anni costituivano una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

Le osservazioni delle parti

La richiedente ha sottolineato che, in seguito alla sua operazione di riassegnazione del sesso, le era stata rilasciata una tessera nazionale in quanto donna e di aver versato i contributi secondo l'aliquota femminile; di conseguenza riteneva di essere trattata, ai fini dell'assicurazione nazionale, come una donna.

Il Governo ha ammesso che la ricorrente autonomamente aveva creduto di avere il diritto ad una pensione all'età di 60 anni, senza alcuna conferma da parte delle autorità.

Nel momento in cui quindi, viene rifiutata la pensione alla signora Grant il 31 ottobre 1997, non viene commessa alcuna violazione della Convenzione ai sensi dell'articolo 8, in quanto il riconoscimento delle persone transessuali non era ancora legiferato.

La valutazione della Corte

La Corte, a seguito della valutazione dei fatti, ritiene che la ricorrente, un transessuale post-operatorio da maschio a femmina, è considerata vittima di una violazione del diritto alla vita privata, in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione europea, in quanto è mancato il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso della ricorrente.

Lo status di vittima della signora Grant è sancito dal Gender Recognition Act che fornisce alla ricorrente i mezzi per ottenere il suo riconoscimento giuridico precedentemente negato.

4.2.3 Presunta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 combinato con ciò che è disposto dall'articolo 14 della Convenzione

L'articolo 1 del Protocollo n.1, nel suo primo paragrafo, prevede la protezione della proprietà.

---

<sup>40</sup> Dipartimento della Sicurezza Sociale

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per cause di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”

L'articolo 14 della Convenzione sancisce il divieto di discriminazione.

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”

Le osservazioni delle parti

La ricorrente afferma che la negazione di cinque anni di pensione, per la quale non è stata fornita alcuna legittima giustificazione, deve essere considerata un'ingerenza nel diritto di proprietà; e continua la ricorrente, non è stata fornita nemmeno una ragionevole e obiettiva giustificazione al trattamento differenziato tra lei e le altre donne, le quali hanno potuto godere della pensione.

Il Governo ha ammesso che il diritto della ricorrente alla pensione statale di vecchiaia, rientrava nel diritto “di proprietà”. Tuttavia, per le ragioni indicate all'articolo 8 della Convenzione, il rifiuto di riconoscere il sesso acquisito della ricorrente ai fini di ottenere la pensione di Stato, non violava l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Le doglianze della ricorrente erano da esaminare più appropriatamente ai sensi dell'articolo 8 e, secondo il Governo, non si poneva una questione separata.

La valutazione della Corte

La Corte osserva che, in base al diritto nazionale vigente all'epoca dei fatti, non è sorto alcun diritto di proprietà che potesse comportare una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Per quanto riguarda l'articolo 14 della Convenzione, questa disposizione completa le altre disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli e quindi non può essere applicata isolatamente.

La Corte ritiene che la questione riguardi esclusivamente l'articolo 8 della Convenzione e non si pone una questione separata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, da solo o combinato con l'articolo 14 della Convenzione.

#### 4.2.4 Applicazione dell'articolo 41 della CEDU e valutazione della Corte europea dei diritti dell'uomo

L'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

#### I danni

La ricorrente ha chiesto 20.000 sterline per la perdita della pensione tra i 60 e 65 anni, 10.312 sterline per i danni non patrimoniali, ovvero la sofferenza, le preoccupazioni e l'angoscia derivanti dalla mancanza del riconoscimento della sua persona dal punto di vista legale.

Il Governo ha sostenuto che non avrebbe concesso alcun risarcimento per i danni patrimoniali e no, e che in ogni caso la cifra richiesta dalla ricorrente era eccessiva.

La Corte ribadisce che deve esistere un chiaro nesso di causalità tra il danno pecuniario lamentato dalla ricorrente e la violazione della Convenzione, e che questo può nel caso specifico, comprendere il risarcimento del mancato guadagno della pensione.

Alla ricorrente è stato rifiutato, per l'ultima volta, il pagamento della pensione di Stato il 5 settembre 2002, quando ormai, a seguito della sentenza della causa Christine Goodwin, non vi era più alcuna giustificazione per non prevedere il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso dei transessuali.

Il pagamento della pensione alla signora Grant è iniziato a partire dal 22 dicembre 2002. La Corte concede, in virtù di questi fatti, un risarcimento pecuniario di 1.700 euro per il periodo di tre mesi e diciassette giorni trascorsi dall'ultimo rifiuto del pagamento della pensione, al pagamento effettivo.



Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, la Corte osserva che l'essenza di tale risarcimento risiede nell'attuazione da parte del Governo, di misure effettive volte a garantire il rispetto dei diritti dell'articolo 8.

Per queste ragioni la Corte si pronuncia all'unanimità

- ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
- che non vi sia stata una violazione dell'articolo 1 Protocollo n.1 considerato da solo o disposto con l'articolo 14 della Convenzione;
- ritiene che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, 1.700 euro per i danni patrimoniali e 28.149 per i costi e le spese.

## Conclusioni

In questa tesi si sono analizzati tre casi presentati di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo che riguardano la violazione di tre diritti, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Ciò che lega ed accomuna questi tre casi sono i soggetti; tutte e tre le vittime sono infatti donne anziane che hanno subito la violazione di almeno uno dei diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Lo scopo dello studio dei casi presentati e dei relativi diritti violati, è stato quello di porre maggiore attenzione sull'importanza della tutela degli anziani, rimarcando i loro diritti fondamentali come il diritto alla dignità, indipendenza ed autodeterminazione.

Ad eccezione del primo caso, nel quale il figlio ha rappresentato la madre scomparsa, negli altri due notiamo l'importanza che per una persona di età avanzata ha la possibilità di far valere i propri diritti, anche se questo comporta affrontare processi lunghi di fronte ad una Corte internazionale.

Un ruolo importante per il rispetto e la tutela dei diritti degli anziani deve essere svolto dalle istituzioni, in particolare in questo studio si è analizzato il ruolo che la Corte europea dei diritti dell'uomo, e il modo in cui essa gestisce e valuta una possibile violazione della Convenzione europea e dei suoi Protocolli. Elemento fondamentale che la Corte garantisce è il ricorso individuale, il quale dà la possibilità, come si è visto nei casi analizzati, anche alla persona anziana di agire in difesa dei propri diritti, sentendosi così ancora capace di decidere per sé stesso e per la propria vita.

A seguito dell'analisi di questi tre casi si può affermare che l'anziano è un soggetto giuridico portatore di necessità e tutele specifiche.

La transizione demografica e l'aumento dell'aspettativa di vita ha comportato lo sviluppo di forme di discriminazione come l'ageism e un maggior aumento delle violazioni dei diritti degli anziani; il diritto si deve adattare a questo cambiamento, ridefinendo le norme giuridiche in vista di una maggiore tutela degli anziani, e delle persone più vulnerabili.

L'Unione europea definisce la solidarietà intergenerazionale come uno dei suoi principi cardine, sottolineando l'importanza della Carta dei diritti dell'unione all'articolo 25 che ribadisce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente, priva di discriminazioni basate sull'età.

Garantire il rispetto della dignità di tutti po' essere fatto, sviluppando azioni mirate che possano rendere la vita più facile alle persone più fragili.

## Bibliografia

Anna De Giuli, *“Sul concetto di vulnerabilità secondo la Corte di giustizia UE. La “vulnerabilità”, e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE”*, articolo di Diritto penale e uomo (DPU), 2020

Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, *“Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità”*, 2000

Consiglio d'Europa, *“Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali”*, 1950

Consiglio europeo, *“Accession by the European Union to the European Convention on Human Rights”*, 2010

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, Caso Dodov c. Bulgaria, 59548/00, 17 gennaio 2008

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, Caso Grant c. Regno Unito, 32570/03, 23 maggio 2006

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, Caso Vasileva c. Danimarca, 52792/99, 25 settembre 2003

Diversity Media Report, *“Come le diversità sono state raccontate nei media nel 2021”*, 2022

Fabio Botta, Paoloefisio Corrias, Elisabetta Piras, *“I soggetti vulnerabili nell'economia, nel diritto e nelle istituzioni”*, Napoli, Edizione scientifiche italiane, 2021

Fineman, M.A. (2010), *“The Vulnerable Subject and the Responsive State”*, Emory Law Journal, 2, pp. 251-275; tr. it. “Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile”, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re, Roma: IF Press, 2018, pp. 141-178

Ivona Truscan, *“Considerations of vulnerability: from principles to action in the case law of the European Court of Human Rights”*, Nordic Journal of Law and Justice, 2013

Lucia Re, “*Vulnerabilità e cura nell’orizzonte dello Stato costituzionale di diritto*”,  
Notizie di Politeia, 2019

Marco Trabucchi, “*Anziani. Dignità, relazioni, cure*”, Trento, 3° Convegno  
Internazionale Erickson, 2020

Nils Muizneiks, “*Il diritto delle persone anziane alla dignità e all’autonomia nella  
cura*”, Commissario per i diritti umani, Strasburgo, 2018

Presidenza del Consiglio dei ministri, “*Il sistema di tutela dei diritti umani istituito dalla  
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*”

Riccardo Pisillo Mazzeschi, “*Diritto internazionale dei diritti umani, teoria e prassi*”, G.  
Giappichelli Editore, 2020

Robert Spano, “*Diritti umani e persone vulnerabili*”, Roma, 22 aprile 2022, (articolo  
corte europea dei diritti umani)

Stati membri del Consiglio d’Europa, “*Carta sociale europea*”, 1961

Thomas Casadei, “*Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni,  
aporie*”, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012

## Sitografia

Alida Surace, “*Ordinamento giudiziario europeo in materia di diritti fondamentali*”, La  
Rivista di Pacini Giuridica Editore, 2006  
<http://www.adir.unifi.it/rivista/2006/surace/cap2.htm>

Corte europea dei diritti umani, “*Guida pratica alle condizioni di ricevibilità*”,  
Cancelleria della Corte europea, 2021 [chrome-  
extension://efaidnbmninnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.echr.coe.int/documents/d/e  
chr/admissibility\\_guide\\_ita](chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/admissibility_guide_ita)

Parlamento europeo, ufficio in Italia, “*Il trattato di Lisbona*”, “*Carta dei diritti  
fondamentali*”, <https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/il-trattato-di->

lisbona, <https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/carta-dei-diritti-fondamentali>

Pietro de Perini, *“Origini, mandato, obiettivi e struttura del Consiglio d’Europa, istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace”*, Università di Padova, 2009  
<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Origini-mandato-obiettivi-e-struttura-del-Consiglio-dEuropa/99>